



COMUNE DI JESOLO

Via S. Antonio, 11 - 30016 Jesolo VE
www.comune.jesolo.ve.it



INTERVENTI DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO ZONA LIDO ORIENTALE

RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2024

CUP: F27G23000300004

PROGETTO ESECUTIVO

ALLEGATO 7	TITOLO
SCALA	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO
DATA 15/01/2024	

IL PROGETTISTA	IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO
 Ing. Andrea de Götzen Via A. Diaz, 27 30026 Portogruaro (VE) Mail: studio@degoetzeningegneria.it P.E.C.: andrea.degotzen@ingpec.eu	Dott.ssa Chiara Santarossa



REV. N.	DATA	MOTIVO DELL'EMISSIONE	REDATTO	VERIFICATO
00	15/01/2024	Prima emissione	ADG	ADG

 <p>COMUNE DI JESOLO</p>	<p>INTERVENTI DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO – ZONA LIDO ORIENTALE – RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2024</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO</p>
 <p>ANDREA DE GÖTZEN INGEGNERE</p>	<p><i>PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO</i></p>	

PARTE PRIMA

NORME GENERALI DELL'APPALTO

 <p>COMUNE DI JESOLO</p>	<p>INTERVENTI DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO – ZONA LIDO ORIENTALE – RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2024</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO</p>
 <p>ANDREA DE GÖTZEN INGEGNERE</p>	<p>PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO</p>	

SOMMARIO

CAPO I OGGETTO E PREZZO DELL'APPALTO DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE RIFERIMENTI PLANIMETRICI ED ALTIMETRICI	4
ART. 1 Oggetto dell'appalto	4
ART. 2 Prezzo complessivo	5
ART. 3 Classificazione dei lavori.....	6
ART. 4 Designazione sommaria delle opere.....	6
CAPO II DISCIPLINA CONTRATTUALE	7
ART. 5 Modalità di stipula del contratto	7
ART. 6 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto	7
ART. 7 Documenti che fanno parte del contratto.....	7
ART. 8 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto.....	8
ART. 9 Liquidazione giudiziale dell'appaltatore	8
CAPO III TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	10
ART. 10 Qualità e provenienza dei materiali	10
ART. 11 Consegna e inizio dei lavori	10
ART. 12 Termini per l'ultimazione dei lavori	11
ART. 13 Proroghe.....	11
ART. 14 Sospensioni ordinate dalla DL.....	12
ART. 15 Sospensioni ordinate dal RUP	13
ART. 16 Penali in caso di ritardo e premio di accelerazione	13
ART. 17 Programma di esecuzione dei lavori dell'appaltatore.....	14
ART. 18 Inderogabilità dei termini di esecuzione.....	15
CAPO IV DISCIPLINA ECONOMICA	16
ART. 19 Anticipazione del prezzo	16
ART. 20 Pagamenti in acconto.....	16
ART. 21 Pagamenti a saldo e collaudo.....	17
ART. 22 Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti.....	18
ART. 23 Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo	18
ART. 24 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo	19
ART. 25 Cessione del contratto e cessione dei crediti	19
CAPO V GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE	20
ART. 26 Garanzia provvisoria.....	20
ART. 27 Garanzia definitiva.....	20
ART. 28 Riduzione delle garanzie.....	21
ART. 29 Coperture assicurative	21
ART. 30 Subappalto	22
ART. 31 subaffidamenti	23
ART. 32	23
Responsabilità in materia di subappalto	23
ART. 33	24
Pagamento dei subappaltatori.....	24

 <p>COMUNE DI JESOLO</p>	<p>INTERVENTI DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO – ZONA LIDO ORIENTALE – RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2024</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO</p>
 <p>ANDREA DE GÖTZEN INGEGNERE</p>	<p>PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO</p>	

ART. 34	Accordo bonario e transazione	24
ART. 35	Definizione delle controversie.....	26
ART. 36	Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	26
ART. 37	Risoluzione del contratto.	27
CAPO VI DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE		29
ART. 38	Variazione dei lavori.....	29
ART. 39	Varianti per errori od omissioni progettuali	30
ART. 40	Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	30
ART. 41	Adempimenti preliminari in materia di sicurezza	30
ART. 42	Norme di sicurezza generale e sicurezza nel cantiere	32
ART. 43	Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC).....	32
ART. 44	Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento	33
ART. 45	Piano operativo di sicurezza (POS).....	33
ART. 46	Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza.....	34
CAPO VII DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE.....		35
ART. 47	Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione.....	35
ART. 48	Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione	35
ART. 49	Presa in consegna dei lavori ultimati.....	36
ART. 50	Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore E responsabilità dell'appaltatore.....	36
ART. 51	Conformità agli standard sociali.....	39
ART. 52	Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione.....	40
ART. 53	Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.....	40
ART. 54	Oggetti rinvenuti.....	41
ART. 55	Terre e rocce da scavo	41
ART. 56	Custodia del cantiere.....	41
ART. 57	Cartello di cantiere.....	41
ART. 58	Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto	41
ART. 59	Tracciabilità dei pagamenti.....	42
ART. 60	Disciplina antimafia.....	43
ART. 61	Patto di integrità, controlli multilaterali, doveri comportamentali	44
ART. 62	Spese contrattuali, imposte e tasse.....	44
ART. 63	Difetti di costruzione	45
<i>Allegato «A».....</i>		<i>47</i>
<i>Allegato «B».....</i>		<i>48</i>

 <p>COMUNE DI JESOLO</p>	<p>INTERVENTI DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO – ZONA LIDO ORIENTALE – RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2024</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO</p>
 <p>ANDREA DE GÖTZEN INGEGNERE</p>	<p>PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO</p>	

CAPO I

OGGETTO E PREZZO DELL'APPALTO DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE RIFERIMENTI PLANIMETRICI ED ALTIMETRICI

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione degli "Intervento di difesa del litorale marittimo di Jesolo – zona Lido Orientale – ripascimento manutentivo anno 2024", per un importo complessivo di **Euro 412.257,51, compresi oneri per la sicurezza.**

Gli interventi possono riassumersi come appresso, salve le prescrizioni che, all'atto esecutivo, potranno essere impartite dalla Direzione Lavori.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

L'appalto sarà regolato dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché da quanto tutt'ora in vigore del D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n.145; dal D.lgs. 31marzo 2023, n.36, DL 77 del 31 maggio 2021 convertito in L. N. 108/2021; dalla Legge Regionale del Veneto 7 novembre 2003 n.27 per la parte vigente; dalla Legge 19 marzo 1990 n.55 e successive modifiche e integrazioni; dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 dal DPR 5 Ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente, dal Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione Veneto il 17.09.2019 con valenza di Patto d'Integrità.

Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

- a) **Codice dei contratti:** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- b) **Regolamento generale:** il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità;
- c) **Capitolato generale:** il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;
- d) **D.Lgs. n. 81/2008:** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- e) **Stazione appaltante:** il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il contratto; qualora l'appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende l'Amministrazione aggiudicatrice, l'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell'allegato I.1 del D.Lgs. 36/2023, che sottoscriverà il contratto;
- f) **Aggiudicatario:** l'operatore economico, denominato ai sensi dell'articolo 1 All. I.1 del Codice dei contratti, a cui è affidato un appalto ;
- f) **Appaltatore:** il soggetto giuridico a cui è affidato l'appalto;
- g) **RUP:** Responsabile unico del progetto di cui all'art. 15 e All. I.2 del Codice;
- h) **DL:** l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'All. II.14 del Codice dei contratti;
- i) **DURC:** il Documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 94, comma6, del Codice;
- l) **SOA:** l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'articolo 100

 <p style="text-align: center;">COMUNE DI JESOLO</p>	<p>INTERVENTI DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO – ZONA LIDO ORIENTALE – RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2024</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO</p>
 <p>ANDREA DE GÖTZEN INGEGNERE</p>	<p>PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO</p>	

- del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;
- m) **PSC**: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008;
- n) **POS**: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 81/2008;
- o) **Costo della manodopera** (anche **CM**): il costo cumulato della manodopera (detto anche costo del personale impiegato), individuato come costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui agli artt. 41, co. 4 e 91, co. 5 del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008, definito nelle apposite tabelle approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
- p) **Oneri di sicurezza aziendali** (anche **OSA**): gli oneri che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti nel Documento di valutazione dei rischi e nel POS, del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008;
- q) **Costi di sicurezza** (anche **CSC**): i costi per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui agli articoli 41, co. 15, 108, co. 9 e 110, co. 5 lett) b) e Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella "Stima dei costi della sicurezza" del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I. n. 212 del 12 settembre 2014);
- r) **CSE**: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del D.Lgs. n. 81/2008;
- s) **Documentazione di gara**: si intende la documentazione caricata nella piattaforma digitale: Norme di Gara/Disciplinare.

**ART. 2
PREZZO COMPLESSIVO**

L'importo complessivo dei lavori oggetto del presente appalto ammonta a complessivi euro **412.257,51** (quattrocentododicimiladuecentocinquantesette/51), così suddivisi:

	Importi in Euro	Totale (a corpo e a misura)
1	Importo esecuzione lavori a misura	euro 376.663,40
2	Importo esecuzione lavori a corpo	euro 23.984,03
3	Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento	euro 11.610,08
TOT.	IMPORTO APPALTO DI ESECUZIONE (1+2+3)	Euro 412.257,51

L'importo contrattuale corrisponde all'importo esecuzione lavori come risultante dall'offerta dell'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri della sicurezza. Gli importi stimati dei lavori, potranno variare, tanto in più quanto in meno, nei limiti stabiliti dall'art.120 del D.Lgs. n. 36/2023 senza che ciò costituisca motivo per l'Appaltatore di avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

 <p>COMUNE DI JESOLO</p>	<p>INTERVENTI DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO – ZONA LIDO ORIENTALE – RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2024</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO</p>
 <p>ANDREA DE GÖTZEN INGEGNERE</p>	<p>PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO</p>	

Gli importi relativi agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non sono soggetti ad alcun ribasso di gara.

Ai fini della determinazione della soglia di cui all'articolo 14 del Codice dei contratti e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all'articolo 61 del Regolamento generale, rileva l'importo riportato nell'ultima casella della tabella, in corrispondenza dell'ultima colonna «Totale».

Ai sensi dell'art. 108, co. 9 del Codice dei Contratti, l'operatore dovrà indicare nell'offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'art. 41, co. 13 del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari euro 111.670,14.

ART. 3

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI

4a Categoria prevalente:

- categoria OG 7 – opere marittime e lavori di dragaggio

Importo euro **412.257,51** (base d'asta comprensivo degli oneri di sicurezza)

- classifica II

Non sono previste categorie scorporabili o subappaltabili.

ART. 4

DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere comprese nell'appalto consistono nel ripascimento di un tratto di litorale del Comune di Jesolo tra Piazza Torino e foce Piave per un'estensione pari a circa 3.700 m con una quantità di materiale sabbioso pari a 43.740 m³ derivante in parte dall'impiego della duna centrale tra il Consorzio Lido dei lombardi e lo stabilimento Oro Beach di Jesolo Turismo S.p.a. e in parte dall'impiego di sabbie derivanti da cantieri nell'entroterra in Comune di Jesolo.

 <p>COMUNE DI JESOLO</p>	<p>INTERVENTI DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO – ZONA LIDO ORIENTALE – RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2024</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO</p>
 <p>ANDREA DE GÖTZEN INGEGNERE</p>	<p>PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO</p>	

CAPO II

DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 5

MODALITÀ DI STIPULA DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato “a corpo e a misura” ai sensi dell’art. 31 allegato I.7 del Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, commi 6, 7 e 9, del Regolamento generale. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara in seguito all’offerta dell’appaltatore:
 - a) per la parte di lavoro a corpo, indicato all’articolo 2, come determinato in seguito all’offerta dell’appaltatore, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità;
 - b) per la parte di lavori a misura, indicato all’articolo 2, come determinato in seguito all’offerta dell’appaltatore, può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all’art. 120 (per i lavori nei settori ordinari) del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.
2. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l’unità di misura
3. I prezzi unitari sono vincolanti anche per la valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 120 del D.Lgs. n. 36/2023.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi del presente Capitolato speciale.

ART. 6

INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.
4. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 7

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

 <p>COMUNE DI JESOLO</p>	<p>INTERVENTI DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO – ZONA LIDO ORIENTALE – RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2024</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO</p>
 <p>ANDREA DE GÖTZEN INGEGNERE</p>	<p>PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO</p>	

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il capitolato generale d'appalto (di cui al DM 19 aprile 2000, n. 145 per le parti in vigore);
 - b) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo come elencati nell'allegato "A", ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
 - c) il piano di sicurezza e di coordinamento (o il piano sostitutivo di sicurezza) di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, se dal coordinatore per la sicurezza;
 - d) il cronoprogramma di cui all'articolo 29 dell'allegato II.7 del Codice il PSC, nonché le proposte integrative di cui all'articolo 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, se accolte dal CSE;
 - e) il POS;
 - f) le polizze di garanzia di cui agli articoli 27-29;
 - g) Elenco dei Prezzi Unitari
 - h) il computo metrico estimativo.
2. Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto di appalto e sono ad esso materialmente allegati, i documenti di seguito specificatamente precisati:
 - a) il Capitolato Speciale d'Appalto;
 - b) l'Allegato Offerta;
 - c) Eventuale Offerta Tecnica.
 - d) Eventuale atto di costituzione del RTI.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
 - a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 120 del Codice dei contratti;
 - b) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato, che quelle risultanti dalla Lista per l'offerta predisposta dalla Stazione appaltante, compilata dall'appaltatore e da questi presentata in sede di offerta.

ART. 8

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

ART. 9

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELL'APPALTATORE

1. In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. n.36/2023 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Amministrazione Committente interpella

 <p>COMUNE DI JESOLO</p>	<p>INTERVENTI DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO – ZONA LIDO ORIENTALE – RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2024</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO</p>
 <p>ANDREA DE GÖTZEN INGEGNERE</p>	<p>PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO</p>	

progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di operatori economici, in caso di Liquidazione giudiziale dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione l'art. 68 del D.Lgs. n 36/2023.
3. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'articolo 68, comma 17, del Codice dei contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

 <p>COMUNE DI JESOLO</p>	<p>INTERVENTI DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO – ZONA LIDO ORIENTALE – RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2024</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO</p>
 <p>ANDREA DE GÖTZEN INGEGNERE</p>	<p>PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO</p>	

CAPO III

TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 10

QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Tutti i materiali dovranno essere delle migliori qualità nelle rispettive loro specie, senza difetti ed in ogni caso con qualità e pregi uguali o superiori a quanto prescritto nel presente Capitolato. S'intende che la provenienza sarà liberamente scelta dall'appaltatore, purché, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, i materiali siano riconosciuti accettabili. L'appaltatore è obbligato a notificare, in tempo utile, alla Direzione Lavori, ed in ogni caso 10 giorni prima dell'impiego, la provenienza dei materiali per il regolare prelevamento dei relativi campioni da sottoporsi, a spese dell'appaltatore, alle prove e verifiche che la Direzione Lavori ritiene necessarie, prima di accettarli. Le prove potranno essere ripetute anche per materiali della stessa specie e della stessa provenienza, sempre a spesa dell'appaltatore, ogni volta che la Direzione Lavori lo riterrà opportuno. I materiali, che in generale non fossero riconosciuti idonei, saranno rifiutati e dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere, a cura e spese dell'impresa.
3. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. I materiali per essere accettati dovranno rispondere a tutte le disposizioni richiamate nel presente Capitolato e a tutte le leggi vigenti in materia.
4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle "Norme Tecniche per le Costruzioni" approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture del 17 gennaio 2018 (in G.U.R.I. S.O. del 20 febbraio 2018).

ART. 11

CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, senza giustificato motivo, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, oppure la DL fissa una nuova data perentoria per la consegna dei lavori; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Per la mancata presentazione dell'appaltatore agli atti di consegna in prima o in seconda convocazione è facoltà della Stazione appaltante risolvere il contratto e incamerare la garanzia definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della garanzia, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

 <p>COMUNE DI JESOLO</p>	<p>INTERVENTI DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO – ZONA LIDO ORIENTALE – RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2024</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO</p>
 <p>ANDREA DE GÖTZEN INGEGNERE</p>	<p>PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO</p>	

L'appaltatore, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, la dichiarazione di esenzione del sito o di parte di esso dalle operazioni di bonifica bellica ai sensi dell'articolo 91, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 81/2008. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9, del Codice dei contratti, esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. La DL provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente. Se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoriale.

3. Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 39 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
4. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l'urgenza è limitata all'esecuzione di alcune di esse.

ART. 12

TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile totale per dare ultimate tutte le prestazioni oggetto del presente appalto è pari a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori con termine ultimo dei lavori il 31 Maggio 2024. Con la presentazione dell'offerta, il concorrente accetta di rinunciare a pretese e/o riserve per sospensioni, fermo cantiere o variazione temporale delle fasi.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche;
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di cui all'articolo 46, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

ART. 13

PROROGHE

1. Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 12, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 12.

 <p>COMUNE DI JESOLO</p>	<p>INTERVENTI DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO – ZONA LIDO ORIENTALE – RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2024</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO</p>
 <p>ANDREA DE GÖTZEN INGEGNERE</p>	<p>PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO</p>	

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 45 giorni alla scadenza del termine, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 12, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

ART. 14

SOSPENSIONI ORDINATE DALLA DL

1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la DL d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera o altre modificazioni contrattuali di cui all'articolo 36, nei casi previsti dagli artt. 106, comma 1 lett. b) e c), comma 2 e comma 4 del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - b) l'adeguata motivazione a cura della DL;
 - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 121, co. e 122, co. 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili.
4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
5. Non appena cessate le cause della sospensione il DL lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori ed indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore lavori procede alla redazione del

 <p>COMUNE DI JESOLO</p>	<p>INTERVENTI DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO – ZONA LIDO ORIENTALE – RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2024</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO</p>
 <p>ANDREA DE GÖTZEN INGEGNERE</p>	<p>PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO</p>	

verbale di ripresa dei lavori, sottoscritto dall'appaltatore, nel quale verrà indicato il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.

6. La durata massima dei periodi di sospensione, secondo l'art.121 co. 5, del Codice dei contratti, è pari ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma di esecuzione dei lavori di cui all'articolo 17.

ART. 15

SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP

1. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare di sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e alla DL.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell'articolo 14, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:
 - a) in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
 - b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui all'articolo 36. Qualora la sospensione duri per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista, o comunque quando superi sei mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. Nel periodo di sospensione non spetta alcun compenso o indennizzo all'appaltatore.

ART. 16

PENALI IN CASO DI RITARDO E PREMIO DI ACCELERAZIONE

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale e fino al massimo del 10% dell'ammontare netto contrattuale ex art. 126 D.Lgs. 36/2023.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 11 comma 2 oppure comma 3;
 - b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'articolo 13, comma 4;

 <p>COMUNE DI JESOLO</p>	<p>INTERVENTI DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO – ZONA LIDO ORIENTALE – RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2024</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO</p>
 <p>ANDREA DE GÖTZEN INGEGNERE</p>	<p>PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO</p>	

- c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
- d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
- 3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma di esecuzione dei lavori di cui all'articolo 17.
- 4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
- 5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di redazione del certificato di collaudo.
- 6. Se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore all'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 trova applicazione l'articolo 35, in materia di risoluzione del contratto.
- 7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 17

PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'APPALTATORE

- 1. Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
- 2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

 <p>COMUNE DI JESOLO</p>	<p>INTERVENTI DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO – ZONA LIDO ORIENTALE – RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2024</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO</p>
 <p>ANDREA DE GÖTZEN INGEGNERE</p>	<p>PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO</p>	

- e) se è richiesto dal CSE, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrato nel progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

ART. 18

INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il CSE, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal CSE o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 14, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 15, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 17, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 38.

 <p>COMUNE DI JESOLO</p>	<p>INTERVENTI DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO – ZONA LIDO ORIENTALE – RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2024</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO</p>
 <p>ANDREA DE GÖTZEN INGEGNERE</p>	<p>PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO</p>	

CAPO IV

DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 19

ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

1. Ai sensi dell'art. 125 del Codice è prevista la corresponsione dell'anticipazione del prezzo nella misura massima pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal R.U.P.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.
3. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

ART. 20

PAGAMENTI IN ACCONTO

1. La società appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13.08.2010 e successive modifiche.
2. In corso di esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, che dovranno essere presentati al raggiungimento dell'importo minimo di 80.000,00 € nei termini stabiliti dal presente articolo e nel contratto ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.
3. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento di rate di acconto, sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso contrattuale, comprensivi della relativa quota dei costi della sicurezza.
4. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza, sicurezza e salute dei lavoratori ed in particolare delle disposizioni di cui all'art. 11 comma 6 del Codice, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da utilizzarsi da parte dell'Amministrazione per il pagamento di quanto dovuto per inadempienze dell'appaltatore accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge; tali ritenute sono svincolate, nulla ostando da parte degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile, in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
5. Il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, trasmettendoli tempestivamente all'Amministrazione; il R.U.P., previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, emette il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data e lo trasmette immediatamente all'Impresa esecutrice per l'emissione della fattura. Ai sensi dell'art. 125 comma 5 del Codice, il certificato di pagamento è emesso contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso. Il pagamento

 <p>COMUNE DI JESOLO</p>	<p>INTERVENTI DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO – ZONA LIDO ORIENTALE – RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2024</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO</p>
 <p>ANDREA DE GÖTZEN INGEGNERE</p>	<p>PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO</p>	

sarà effettuato dall'Amministrazione entro trenta giorni dal ricevimento della fattura dell'impresa esecutrice mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore.

6. A lavori ultimati, il direttore dei lavori, nei tempi previsti al precedente comma 5, fatte salve cause a lui non imputabili, emette e trasmette all'Amministrazione lo stato di avanzamento dei lavori corrispondente al finale ed il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento con le modalità di cui al comma 5 ed applicando la ritenuta di cui al comma 4, prescindendo dall'importo stabilito al comma 3.
7. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento in acconto, prescindendo dall'importo stabilito al comma 3, con le stesse modalità e termini previsti al comma 5 ed applicando la ritenuta di cui al comma 4.
8. In caso vengano accertate inadempienze contributive e/o retributive di uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione provvederà conformemente a quanto stabilito all'art. 11 comma 6 del Codice, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva come previsto dall'articolo 117 comma 5 del medesimo Codice.

ART. 21

PAGAMENTI A SALDO E COLLAUDO

1. Il conto finale dei lavori è redatto a seguito della certificazione della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al R.U.P. secondo le modalità dell'art. 12 dell'allegato II.14 del Codice. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine non superiore a trenta giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. entro i successivi 60 giorni formula una relazione al conto finale.
3. Ai sensi dell'art. 27 dell'allegato II.14 del Codice all'emissione con esito positivo del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il R.U.P. rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa:
 - presentazione della corrispondente garanzia fideiussoria di cui all'art. 117, comma 9 del Codice, secondo lo schema di polizza tipo 1.4 del D.M. 16/9/2022, n. 193;
 - acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento competenti;
4. Qualora dalla predetta dichiarazione ovvero su istanza degli stessi lavoratori o delle organizzazioni sindacali risultino o siano accertate irregolarità retributive e/o contributive dell'Impresa appaltatrice o subappaltatrice relativamente al lavoro in appalto, l'ente appaltante provvede al pagamento diretto delle somme dovute o corrispondenti rivalendosi sulla ritenuta operata sull'importo netto dei lavori, pari allo 0,50 per cento dei lavori, prevista dall'art. 11 comma 6 del Codice, anche incamerando la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 117, comma 5, del Codice. Inoltre, si precisa che nel caso in cui l'appaltatore non abbia preventivamente presentato la predetta garanzia fideiussoria, il termine di 90 giorni decorre dalla data di presentazione della garanzia stessa.
5. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa presentazione della corrispondente garanzia fideiussoria come disposto dal comma 3, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai

 <p>COMUNE DI JESOLO</p>	<p>INTERVENTI DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO – ZONA LIDO ORIENTALE – RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2024</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO</p>
 <p>ANDREA DE GÖTZEN INGEGNERE</p>	<p>PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO</p>	

sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. La garanzia fideiussoria di cui al comma 3 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo (ovvero decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo stesso).

ART. 22

FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale elettronica, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della L. n. 244/2007 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
2. Ogni pagamento è altresì subordinato all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il pagamento del saldo finale è subordinato all'acquisizione del DURC di congruità.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.
4. Se la irregolarità del DURC dell'appaltatore o dell'eventuale subappaltatore dipende esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d'appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l'appaltatore regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, che non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall'articolo 3, comma 20, della L. n. 335/1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute.

ART. 23

RITARDO NEI PAGAMENTI DELLE RATE DI ACCONTO E DELLA RATA DI SALDO

1. Qualora il pagamento delle rate di acconto non sia effettuato entro i termini di cui al precedente articolo 20, per causa imputabile all'Amministrazione, spettano all'appaltatore gli interessi moratori di cui agli artt. 4 e 5 del D. Lgs. N. 231/2002.
2. Attesa la particolare natura dell'opera e la essenzialità dei termini per l'ultimazione della stessa, non è mai consentito all'appaltatore, anche in presenza di ritardi ed inadempimenti da parte dell'Amministrazione e dei suoi organi, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni; è, invece, facoltà dell'appaltatore promuovere il giudizio presso l'autorità giudiziaria competente, per la risoluzione del contratto - previa

 <p>COMUNE DI JESOLO</p>	<p>INTERVENTI DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO – ZONA LIDO ORIENTALE – RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2024</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO</p>
 <p>ANDREA DE GÖTZEN INGEGNERE</p>	<p>PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO</p>	

costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora - nei seguenti casi:

- a. trascorsi i termini di cui ai commi precedenti;
 - b. nel caso in cui l'ammontare delle rate d'acconto per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale.
3. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito all'articolo 22, per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute, spettano all'appaltatore gli interessi moratori di cui agli artt. 4 e 5 del D. Lgs. N. 231/2002.

ART. 24

REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. Il prezzario di riferimento utilizzato per il computo metrico è il Prezzario Regionale del Veneto 2023, approvato con D.G.R. 317 del 29 Marzo 2023;
2. Ai sensi dell'art. 60 del Codice è prevista la revisione dei prezzi del contratto.
3. In occasione di ogni stato di avanzamento, il direttore dei lavori verificherà la variazione del costo dell'opera, mediante la variazione degli indici sintetici ISTAT denominati "costo di costruzione"; la variazioni, in aumento o in diminuzione, sarà valutata soltanto se risulterà superiore al 5% rispetto al valore dell'indice rilevato nel mese di presentazione dell'offerta per l'aggiudicazione dei lavori. L'adeguamento, che potrà essere in aumento o in diminuzione, sarà calcolato sulla percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 3.
4. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi il R.U.P. potrà impiegare le risorse di cui all'art. 60 comma 5 del Codice; sono inoltre consentite variazioni del contratto - ai sensi dell'art. 120 comma 7 lett. a) - con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;

ART. 25

CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 120, co. 12, All. II.1 del D.Lgs. 36/2023 e la Legge n.52/1991.

 <p>COMUNE DI JESOLO</p>	<p>INTERVENTI DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO – ZONA LIDO ORIENTALE – RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2024</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO</p>
 <p>ANDREA DE GÖTZEN INGEGNERE</p>	<p>PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO</p>	

CAPO V

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

ART. 26

GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'articolo 106, del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base di gara, con le modalità e alle condizioni di cui alle norme/disciplinare di gara.

ART. 27

GARANZIA DEFINITIVA

1. Come previsto dall'art. 117 comma 1 del Codice, è richiesta una garanzia definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
2. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.
4. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare dell'Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
5. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
6. La garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva è prestata dai soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 106 comma 3 del Codice, ed è presentata in originale all'Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto e dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo 1.2. approvato con D.M. 16/9/2022, n. 193. Può essere presentata la sola scheda tecnica 1.2 di cui al citato schema di polizza tipo 1.2, allegata al D.M. 16/9/2022, n. 193, debitamente compilata, integrate e sottoscritte dalle parti contraenti.
7. L'Amministrazione può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione definitiva ove questa sia venuta meno in tutto o in parte in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
8. In caso di variazione al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione o aggiuntivi, la medesima garanzia non è ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali e non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario di contratto.
9. Fatte salve le disposizioni del presente articolo in merito allo svincolo automatico della garanzia, qualora, per effetto di successivi atti aggiuntivi, l'importo originario di contratto aumenti oltre il

 <p>COMUNE DI JESOLO</p>	<p>INTERVENTI DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO – ZONA LIDO ORIENTALE – RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2024</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO</p>
 <p>ANDREA DE GÖTZEN INGEGNERE</p>	<p>PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO</p>	

“quinto d’obbligo”, la garanzia fideiussoria deve essere integrata per l’importo corrispondente dell’atto aggiuntivo.

10. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
11. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese trova applicazione l’art. 117, comma 13, del Codice.

ART. 28

RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. Il valore della cauzione provvisoria di cui all’articolo 27 - se prevista - è ridotto ai sensi del e con la modalità previste dall’art. 106, comma 8, del Codice.
2. Alla garanzia definitiva di cui all’art. 28 si applicano le riduzioni previste dall’art. 106, comma 8, del Codice.

ART. 29

COPERTURE ASSICURATIVE

1. Come previsto dall’articolo 117, comma 10 del Codice, l’appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza dev’essere consegnata alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori e decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o dal certificato di regolare esecuzione. La garanzia cessa comunque trascorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
2. L’importo della somma da assicurare è pari all’importo di contratto aumentato di euro 100.000,00 per le seguenti motivazioni legate alla particolarità dell’appalto euro 70.000,00 per danni causati da danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, ed euro 30.000,00 per danni da demolizione e sgombero.
3. Data la particolarità dei lavori in appalto la polizza dovrà assicurare rischi specifici per gli importi di seguito riportati:
 - per danni a cose dovuti a vibrazioni: una copertura per un massimale pari ad Euro 150.000,00 per l’intera durata del contratto e senza sottolimiti per ciascun sinistro;
 - per danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o sostegni in genere: una copertura per un massimale pari ad Euro 100.000,00 per l’intera durata del contratto e senza sottolimiti per ciascun sinistro;
 - per danni a cavi o condutture sotterranee: una copertura per un massimale pari ad Euro 30.000,00 per l’intera durata del contratto e senza sottolimiti per ciascun sinistro.
4. La suddetta polizza deve anche assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori: il relativo massimale è pari a 500.000,00 euro.
5. E’ previsto un periodo di garanzia di 24 mesi a partire dalla data di ultimazione dei lavori: l’appaltatore dovrà costituire in sostituzione della polizza assicurativa di cui al comma 1 una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
6. Le assicurazioni di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria

 <p>COMUNE DI JESOLO</p>	<p>INTERVENTI DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO – ZONA LIDO ORIENTALE – RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2024</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO</p>
 <p>ANDREA DE GÖTZEN INGEGNERE</p>	<p>PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO</p>	

capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. L'appaltatore si obbliga ad indicare all'impresa di assicurazione, nei termini di tempo previsti dalla legge, i lavori subappaltati e le imprese subappaltatrici.

**ART. 30
SUBAPPALTO**

1. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del Codice. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'Amministrazione, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, verifica l'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione, alle condizioni indicate all'articolo 119 sopra citato. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta: trascorso tale termine senza provvedimento, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti inferiori al 2% dell'importo del contratto principale il termine è ridotto a 15 giorni.
3. Alla richiesta di subappalto, l'appaltatore deve allegare la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti per la prestazione appaltata oltre alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento (col subappaltatore) a norma dell'art. 2359 del cod.civ.; il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e ss. del Codice (Requisiti di partecipazione). Al fine dell'autorizzazione è richiesto anche lo schema del contratto di subappalto.
4. Almeno 20 giorni prima della data di inizio dell'esecuzione dei lavori subappaltati, l'affidatario deve depositare presso la stazione appaltante il contratto di subappalto.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, ma comunque indicati come subappaltabili nelle procedure di gara.
6. L'appaltatore deve comunicare all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti anche diversi dai subappalti, l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in modo diretto o indiretto nella realizzazione dell'opera, con riguardo alle forniture ai servizi ritenuti "sensibili", nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta.
7. L'eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
8. Le imprese subappaltatrici devono osservare le disposizioni di cui all'art. 5 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, in materia di identificazione degli addetti nei cantieri indicando, nella tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, comma 1, lettera u), del D.Lgs. n. 81/2008, anche la data di assunzione e gli estremi dell'autorizzazione al subappalto.
9. Le imprese subappaltatrici devono custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione (ad esempio estratto conto) che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti di esecuzione di lavori.
10. L'appaltatore dovrà, anche nel caso di subappalto, rispettare pienamente la normativa prevista dal D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo all'allegato XVII del citato decreto.

 <p>COMUNE DI JESOLO</p>	<p>INTERVENTI DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO – ZONA LIDO ORIENTALE – RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2024</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO</p>
 <p>ANDREA DE GÖTZEN INGEGNERE</p>	<p>PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO</p>	

11. L'Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto ai sensi dell'art. 2 del "Protocollo di legalità" recepito dall'Amministrazione con DGC n. n. 49 del 23.02.2021, richiamato al comma 5 dell'art. 8 del presente capitolato, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione automatica del contratto in caso di esito positivo delle informazioni antimafia di cui all'art. 84 del D.Lgs. 159/2011. L'Appaltatore deve anche inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'Appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.
12. L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori. Analogo obbligo è assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera. La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale determinerà la risoluzione del contratto o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto, secondo quanto indicato nel più volte citato protocollo di legalità 17 settembre 2019.

**ART. 31
SUBAFFIDAMENTI**

1. L'appaltatore deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n. 136/2010, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011. Il regolare pagamento da parte dell'appaltatore delle prestazioni eseguite dai subcontraenti costituisce adempimento contrattuale.
2. Nei contratti di appalto e nelle concessioni di lavori, servizi e forniture, costituisce adempimento contrattuale il regolare pagamento da parte dell'appaltatore o del concessionario delle prestazioni eseguite dai fornitori e dai subcontraenti diversi dai subappaltatori, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia)
3. Ai fini dell'emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo, l'Amministrazione aggiudicatrice verifica l'integrale pagamento delle prestazioni dei subcontraenti, mediante acquisizione di una dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, con la quale l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori dichiarano di aver provveduto all'integrale pagamento dei subcontraenti. La dichiarazione del subappaltatore viene acquisita dall'appaltatore e trasmessa da questo all'Amministrazione aggiudicatrice prima del pagamento a saldo del subappalto.

**ART. 32
RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO**

1. Ai sensi dell'art. 119, comma 6, del Codice, l'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 276/2003; è liberato da tale responsabilità nelle ipotesi previste dal comma 11 lettere a) e c) del medesimo art. 119 del Codice.
2. Il RUP e l'ufficio di direzione lavori, nonché, se nominato, il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza, provvedono, ognuno per la propria competenza, a verificare il rispetto di tutte

 <p>COMUNE DI JESOLO</p>	<p>INTERVENTI DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO – ZONA LIDO ORIENTALE – RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2024</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO</p>
 <p>ANDREA DE GÖTZEN INGEGNERE</p>	<p>PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO</p>	

le condizioni di ammissibilità del subappalto, oltre al controllo delle attività dei subappaltatori ed alla vigilanza sulla regolarità delle imprese subappaltatrici.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'art. 1456 C.C. con la conseguente possibilità per l'Amministrazione di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 21 della L. 646/1982 e s.m.i..
4. L'Appaltatore provvede affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena della nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; l'Amministrazione verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti.
5. L'Appaltatore, il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Treviso.

ART. 33

PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. Ai sensi dell'art. 119 comma 11 del Codice, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa, in caso inadempimento da parte dell'appaltatore, o su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
2. A tal fine l'Appaltatore comunicherà all'Amministrazione la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con allegate le relative fatture elettroniche. La comunicazione dovrà essere effettuata ad ogni Stato Avanzamento Lavori in occasione dell'emissione del certificato di pagamento.
3. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento lavori o dello stato finale dei lavori, verrà acquisito il DURC anche dei subappaltatori e dei cottimisti.
4. Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore.

ART. 34

ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE

1. Nel caso insorgessero contestazioni tra l'Amministrazione e l'Appaltatore si applicheranno gli articoli del Libro V, Parte I, Titolo I del Codice.
2. Qualora l'Appaltatore volesse far valere le proprie domande, osservazioni e/o pretese, in riferimento a fatti riguardanti l'esecuzione dei lavori in appalto potrà procedere all'iscrizione delle relative Riserve nel registro di contabilità così come previsto nei commi successivi.
3. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed

 <p>COMUNE DI JESOLO</p>	<p>INTERVENTI DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO – ZONA LIDO ORIENTALE – RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2024</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO</p>
 <p>ANDREA DE GÖTZEN INGEGNERE</p>	<p>PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO</p>	

indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. Nel caso in cui l'esecutore non abbia firmato il registro nel termine di cui al comma 3, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
5. L'iscrizione delle Riserve nel registro di contabilità digitale andrà effettuata secondo la modalità qui sotto indicate:
 - preliminarmente all'apposizione delle firma digitale, l'Appaltatore notizierà per le vie brevi alla D.L. l'intenzione di iscrivere riserve nel registro;
 - il direttore dei lavori invierà all'Appaltatore una copia firmata digitalmente del Registro di contabilità recante la dicitura "Firmato con riserva" e l'Appaltatore lo contro-firmerà digitalmente ritornandolo alla stazione appaltante;
 - il direttore dei lavori inoltrerà il registro via P.E.C. all'Amministrazione: il numero di protocollo di riferimento sarà quello del documento firmato dalle parti;
 - le successive iscrizioni sul registro (trascrizione delle riserve, controdeduzioni del direttore dei lavori) saranno redatte su documenti informatici singoli, riportanti il frontespizio del Registro di contabilità con una numerazione sequenziale che consenta di stabilire l'ordine cronologico degli eventi; il direttore dei lavori invierà a mezzo PEC all'Amministrazione ciascun documento firmato dalle parti, cui sarà assegnato il numero di protocollo di riferimento;
 - il registro di contabilità completo dell'opera risulterà pertanto dalla lettura sequenziale di tutte le sue parti numerate e firmate digitalmente dal direttore dei lavori e dall'appaltatore.
6. Le Riserve possono essere iscritte anche in tutti quegli atti di contabilità che sono redatti in contraddittorio tra il Direttore Lavori e l'Appaltatore purché siano riferiti a fatti inerenti all'atto nel quale si riferisce la riserva. Le Riserve riportate in documenti diversi dal registro di contabilità acquistano efficacia soltanto se vengono trascritte tempestivamente nel primo registro di contabilità utile; se questo non avviene le stesse non hanno effetto e si intendono come non avvenute. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
7. Qualora, a seguito l'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 e il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicheranno i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dall'art. 210 del Codice;
8. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi, secondo quanto previsto dall'art. 212 del Codice.
9. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al

 <p>COMUNE DI JESOLO</p>	<p>INTERVENTI DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO – ZONA LIDO ORIENTALE – RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2024</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO</p>
 <p>ANDREA DE GÖTZEN INGEGNERE</p>	<p>PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO</p>	

mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211 del Codice possono essere deferite ad arbitri a norma degli art. 213 e 214.

10. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione.

ART. 35

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 35 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante.
2. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

ART. 36

CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi degli articoli 11 e 117, co. 5 e All. II.10 del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 21 e 22 del presente Capitolato Speciale.
3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della L. n. 136/2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori

 <p>COMUNE DI JESOLO</p>	<p>INTERVENTI DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO – ZONA LIDO ORIENTALE – RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2024</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO</p>
 <p>ANDREA DE GÖTZEN INGEGNERE</p>	<p>PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO</p>	

autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della L. n. 136/2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 124/2004.

ART. 37

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121, la stazione appaltanti può risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:
 - a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;
 - b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
 - c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
 - d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. La stazione appaltante risolve, altresì, il contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:
 - a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II.
3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.
4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal punto 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei

 <p>COMUNE DI JESOLO</p>	<p>INTERVENTI DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO – ZONA LIDO ORIENTALE – RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2024</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO</p>
 <p>ANDREA DE GÖTZEN INGEGNERE</p>	<p>PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO</p>	

lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

5. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.
6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferiti all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.
7. L'allegato II.14 disciplina le attività demandate al direttore dei lavori e all'organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della risoluzione del contratto.
8. Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscono o ritardano il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

 <p>COMUNE DI JESOLO</p>	<p>INTERVENTI DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO – ZONA LIDO ORIENTALE – RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2024</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO</p>
 <p>ANDREA DE GÖTZEN INGEGNERE</p>	<p>PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO</p>	

CAPO VI

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ART. 38

VARIAZIONE DEI LAVORI

1. Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 120, del Codice dei contratti. Oltre tale limite l'appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto.
2. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:
 - a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte del RUP;
 - b) qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla DL prima dell'esecuzione dell'opera o della prestazione oggetto della contestazione;
 - c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
3. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, in applicazione dell'articolo 120 del Codice dei contratti:
 - a) la Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune: saranno ammesse le varianti di cui all'art.120, co. 1 a) indicate chiaramente nel bando di gara che non alterino la natura dell'appalto in parola, e potranno aumentare l'importo contrattuale, anche in più varianti. Le modalità di aumento dell'importo lavori potranno essere solo quelle previste dal codice D.Lgs. n. 36/2023 e dal D.M. N. 49/2018 per le perizie suppletive e di variante; senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti per l'aumento dell'importo dei lavori fino a un quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 120, co. 9 del Codice dei contratti. Oltre tale limite l'appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto o dei nuovi prezzi.
 - b) ai sensi dell'art. 120, co. 5 sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche solo sostanziali;
 - c) ai sensi del comma 3 della norma citata, possono essere introdotte modifiche, adeguatamente motivate, che siano contenute entro un importo non superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo del contratto stipulato.
4. Ai sensi dell'articolo 120, co. 7 lett. a) del Codice dei contratti, sono ammesse varianti in corso d'opera nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione appaltante che assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.
5. Le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sono ammesse purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

 <p>COMUNE DI JESOLO</p>	<p>INTERVENTI DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO – ZONA LIDO ORIENTALE – RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2024</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO</p>
 <p>ANDREA DE GÖTZEN INGEGNERE</p>	<p>PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO</p>	

- a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l'ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 - b) non è alterata la natura generale del contratto;
 - c) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento) di cui all'articolo 120, co. 2, del Codice dei contratti;
 - d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
 - e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
6. Nel caso di cui al comma 4 è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale nel limite del quinto d'obbligo, che deve indicare le modalità di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive.
 7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal CSE, l'adeguamento del PSC di cui all'articolo 44, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo 45, nonché l'adeguamento dei POS di cui all'articolo 46.
 8. In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai commi 3 e 4, trova applicazione l'articolo 35, comma 1.
 9. L'atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se necessario, riporta il differimento dei termini per l'ultimazione di cui all'articolo 11, nella misura strettamente indispensabile.

ART. 39

VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1. In caso di errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, non è necessario indire una nuova procedura di gara qualora il valore della modifica sia inferiore al 15% [10% per servizi e forniture] dell'importo iniziale del contratto. La modifica non può comunque alterare la natura complessiva del contratto.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporterà il pagamento dei lavori eseguiti e dei materiali utili, fino alla concorrenza dei quattro quinti dell'importo del contratto originario.

ART. 40

PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale.
2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale, non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in **contraddittorio** tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità, con i criteri di cui all'articolo 8, commi 5 e 6 del D.M. N. 49/2018.
3. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

ART. 41

ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

 <p>COMUNE DI JESOLO</p>	<p>INTERVENTI DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO – ZONA LIDO ORIENTALE – RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2024</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO</p>
 <p>ANDREA DE GÖTZEN INGEGNERE</p>	<p>PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO</p>	

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al D.Lgs. n. 81/2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) il DURC, ai sensi dell'articolo 53, comma 2;
 - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D.Lgs. n. 81/2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del D.Lgs. n. 81/2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al CSE il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché:
 - a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all'articolo 44, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 45;
 - b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere ai sensi dell'articolo 46.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
 - a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
 - e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 65, commi 2, lettera f), del Codice dei contratti; l'impresa

 <p>COMUNE DI JESOLO</p>	<p>INTERVENTI DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO – ZONA LIDO ORIENTALE – RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2024</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO</p>
 <p>ANDREA DE GÖTZEN INGEGNERE</p>	<p>PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO</p>	

affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

- f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 44, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
 5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

ART. 42

NORME DI SICUREZZA GENERALE E SICUREZZA NEL CANTIERE

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, l'appaltatore è obbligato:
 - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/ 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del D.Lgs. n. 81/2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'appaltatore predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 42, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 44, 45, 46 o 47.
5. Nello svolgimento della propria attività, l'Impresa si coordinerà con le altre ditte operanti all'interno della struttura, ancorché operanti in forza di altri contratti di appalto, nonché con la Direzione ed il personale della Residenza, interfacciandosi con la Direzione Lavori, al fine di non intralciare in alcun modo l'attività della stessa, che dovrà essere comunque primariamente assicurata.
6. L'impresa installatrice manterrà pulito giornalmente il cantiere; dovranno essere evitati accumuli di materiale che possono costituire intralcio al passaggio. Al termine della giornata l'impresa sgombererà i locali e le aree dalle macerie e dai materiali di sfrido e/o scarto.

ART. 43

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (PSC)

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei Costi di sicurezza (CSC) di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2 del presente Capitolato speciale.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:

 <p>COMUNE DI JESOLO</p>	<p>INTERVENTI DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO – ZONA LIDO ORIENTALE – RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2024</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO</p>
 <p>ANDREA DE GÖTZEN INGEGNERE</p>	<p>PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO</p>	

- a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal CSE in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;
 - b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal CSE ai sensi dell'articolo 42.
3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell'articolo 48, commi 17 o 18 del Codice dei contratti) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il CSE deve provvedere tempestivamente:
- a) ad adeguare il PSC, se necessario;
 - b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

ART. 44

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

1. L'appaltatore può presentare al CSE una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il CSE si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del CSE sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il CSE non si pronuncia:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

ART. 45

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al CSE, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato D.Lgs. n. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

 <p>COMUNE DI JESOLO</p>	<p>INTERVENTI DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO – ZONA LIDO ORIENTALE – RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2024</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO</p>
 <p>ANDREA DE GÖTZEN INGEGNERE</p>	<p>PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO</p>	

2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. L'appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 30, comma 3, lettera e), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 39, comma 4.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato D.Lgs. n. 81/2008.
5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 41.

ART. 46

OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del CSE, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14 del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

 <p>COMUNE DI JESOLO</p>	<p>INTERVENTI DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO – ZONA LIDO ORIENTALE – RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2024</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO</p>
 <p>ANDREA DE GÖTZEN INGEGNERE</p>	<p>PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO</p>	

CAPO VII

DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

ART. 47

ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore la DL redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la DL procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 16, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di cui all'articolo 49 da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini ivi previsti.
4. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo. La predetta riserva riguarda i seguenti manufatti e impianti:
 - a) impianto di riscaldamento/condizionamento;
 - b) impianto idrico-sanitario;
 - c) impianto antincendio.

ART. 48

TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori mentre il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento generale.
3. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
4. Ai sensi dell'articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sull'ammissibilità del certificato di cui al comma 1, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo/regolare esecuzione per le quali

 <p>COMUNE DI JESOLO</p>	<p>INTERVENTI DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO – ZONA LIDO ORIENTALE – RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2024</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO</p>
 <p>ANDREA DE GÖTZEN INGEGNERE</p>	<p>PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO</p>	

sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o quinto, del Codice dei contratti. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all'appaltatore.

5. Finché all'approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo procedimento per l'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.

ART. 49

PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more della conclusione degli adempimenti di cui all'articolo 46, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui all'articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.
2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall'articolo 45, comma 3.

ART. 50

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
 - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;

 <p>COMUNE DI JESOLO</p>	<p>INTERVENTI DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO – ZONA LIDO ORIENTALE – RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2024</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO</p>
 <p>ANDREA DE GÖTZEN INGEGNERE</p>	<p>PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO</p>	

- d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
- e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di cui all'articolo 46, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- h) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
- l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di DL e assistenza; se sono previsti uffici provvisori in locali chiusi per la DL, tali spazi devono essere coperti, in regola con le norme di igiene, dotati di impianti mobili di raffreddamento e raffrescamento, arredati, illuminati, dotati degli allacciamenti ai servizi a rete, compreso il collegamento con la più efficiente banda disponibile per la copertura internet del sito;
- n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna. All'appaltatore sarà

 <p>COMUNE DI JESOLO</p>	<p>INTERVENTI DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO – ZONA LIDO ORIENTALE – RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2024</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO</p>
 <p>ANDREA DE GÖTZEN INGEGNERE</p>	<p>PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO</p>	

consegnato un file delle opere in progetto georeferenziato. Rimane in ogni caso a carico e cura dello stesso l'esecuzione dei tracciamenti e dei picchettamenti delle opere previste.

- o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
 - p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
 - q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
 - r) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
 - s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
 - t) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
 - u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
 - v) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
 - w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
 - x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
 - y) l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il CSE;
 - z) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
2. Ai sensi dell'articolo 4 della L. n. 136/2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
 3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla

 <p>COMUNE DI JESOLO</p>	<p>INTERVENTI DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO – ZONA LIDO ORIENTALE – RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2024</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO</p>
 <p>ANDREA DE GÖTZEN INGEGNERE</p>	<p>PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO</p>	

conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile.
5. L'appaltatore è altresì obbligato:
 - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.
6. Sarà onere dell'impresa (ed a sua cautela per giustificare eventuali lavorazioni) fornire su supporto informatico CD, un set di fotografie delle varie fasi di lavoro, soprattutto relative alle parti di strutture ed impianti che saranno posati ad incasso o nascosti.
7. Sarà onere finale dell'impresa la realizzazione degli elaborati "As-Built" da consegnare in copia cartacea e su formato informatico editabile .dwg (disegni), .doc, .xls, .pdf ecc. (documenti), specificando che tali elaborati saranno relativi al progetto realizzato, integrati con l'indicazione degli elementi costruttivi, la documentazione tecnica e le certificazioni delle strutture, attrezzature e componenti installati, i libretti di uso e manutenzione, etc.
8. Al termine del lavoro l'impresa consegnerà i manuali tecnici delle apparecchiature installate, completi di schemi di costruzione per eventuali manutenzioni e schede esplicative del funzionamento e, in accordo con la Committente e con la Direzione Lavori, eseguirà delle giornate di addestramento del personale per istruirlo sul corretto uso degli impianti e delle opere realizzati.

ART. 51

CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI

1. L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «B» costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.
2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a:
 - a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni di esecuzione dell'appalto;
 - b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

 <p>COMUNE DI JESOLO</p>	<p>INTERVENTI DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO – ZONA LIDO ORIENTALE – RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2024</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO</p>
 <p>ANDREA DE GÖTZEN INGEGNERE</p>	<p>PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO</p>	

- c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
 - d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere all'appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.
 5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 16, comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

ART. 52

PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante, ad eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla Stazione appaltante.
2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
4. È fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'articolo 51.

ART. 53

UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI

1. In attuazione del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti: pavimentazione stradale.
3. L'appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4. L'appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

 <p>COMUNE DI JESOLO</p>	<p>INTERVENTI DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO – ZONA LIDO ORIENTALE – RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2024</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO</p>
 <p>ANDREA DE GÖTZEN INGEGNERE</p>	<p>PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO</p>	

ART. 54
OGGETTI RINVENUTI

1. In applicazione dell'art. 35 del Capitolato Generale, si stabilisce che per qualsiasi oggetto di interesse storico, artistico o archeologico rinvenuto durante l'esecuzione dei lavori, l'appaltatore dovrà dare tempestiva comunicazione alla Direzione Lavori e, senza rimuoverli, sospendere contemporaneamente la prosecuzione dei lavori stessi in attesa delle particolari disposizioni in ordine ai ritrovamenti medesimi.

ART. 55
TERRE E ROCCE DA SCAVO

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del DM Ambiente 120/2017.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, è altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) secondo il D.P.R. n. 120 del 2017 e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
 - siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell'articolo 184, comma 3, lettera b), o dell'articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
 - siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 185 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
3. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

ART. 56
CUSTODIA DEL CANTIERE

1. È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

ART. 57
CARTELLO DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del D.M. n. 37/2008.
2. Il cartello di cantiere andrà aggiornato periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.

ART. 58
EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO

 <p>COMUNE DI JESOLO</p>	<p>INTERVENTI DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO – ZONA LIDO ORIENTALE – RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2024</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO</p>
 <p>ANDREA DE GÖTZEN INGEGNERE</p>	<p>PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO</p>	

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 104/2010.
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 104/2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 104/2010.

ART. 59

TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della L. n. 136/2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 30, comma 4.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della L. n. 136/2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata L. n. 136/2010;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 54, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

 <p>COMUNE DI JESOLO</p>	<p>INTERVENTI DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO – ZONA LIDO ORIENTALE – RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2024</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO</p>
 <p>ANDREA DE GÖTZEN INGEGNERE</p>	<p>PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO</p>	

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

ART. 60
DISCIPLINA ANTIMAFIA

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.
2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all'articolo 87 del D.Lgs. n. 159/2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.
3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione.

Ai sensi della Legge 120/2020:

1. Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale del COVID-19, fino al 31 dicembre 2021, ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1-bis e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché dagli articoli 25, 26 e 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
2. Fino al 31 dicembre 2021, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.
3. Al fine di rafforzare l'effettività e la tempestività degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, si procede mediante la consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione

 <p>COMUNE DI JESOLO</p>	<p>INTERVENTI DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO – ZONA LIDO ORIENTALE – RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2024</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO</p>
 <p>ANDREA DE GÖTZEN INGEGNERE</p>	<p>PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO</p>	

antimafia nonché tramite l'immediata acquisizione degli esiti delle interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili.

4. Nei casi di cui al comma 2, qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo recedono dai contratti, fatti salvi il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dall'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

ART. 61

PATTO DI INTEGRITÀ, CONTROLLI MULTILATERALI, DOVERI COMPORTAMENTALI

1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare il protocollo di legalità della Regione Veneto, adottato il 9 settembre 2012, aggiornato il 23 luglio 2014, il 7 novembre 2015 e il 17 settembre 2019, al quale ha aderito la Stazione appaltante in applicazione dell'articolo 1, comma 17, della L. n. 190/2012.
2. La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del successivo contratto d'appalto anche se non materialmente allegata.
3. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.
4. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.,
5. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti Regione del Veneto approvato con DGR 1939 del 28.10.2014, e poi con DGR 1822 del 29 dicembre 2020.
6. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato al rispetto del Protocollo d'Intesa sottoscritto il 10.12.2020 dalla Regione Veneto.

ART. 62

SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

1. Ai sensi dell'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'articolo 18 del Codice dei contratti:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

 <p>COMUNE DI JESOLO</p>	<p>INTERVENTI DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO – ZONA LIDO ORIENTALE – RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2024</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO</p>
 <p>ANDREA DE GÖTZEN INGEGNERE</p>	<p>PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO</p>	

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 63

DIFETTI DI COSTRUZIONE

1. L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il D.L. accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
2. Il responsabile del procedimento deciderà sulle eventuali contestazioni da parte dell'appaltatore.
3. Quando i vizi di costruzione siano accertati, previo contraddittorio, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario all'appaltatore spetterà il rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

 <p>COMUNE DI JESOLO</p>	<p>INTERVENTI DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO – ZONA LIDO ORIENTALE – RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2024</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO</p>
 <p>ANDREA DE GÖTZEN INGEGNERE</p>	<p><i>PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO</i></p>	

ALLEGATI alla Parte prima

 <p>COMUNE DI JESOLO</p>	<p>INTERVENTI DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO – ZONA LIDO ORIENTALE – RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2024</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO</p>
 <p>ANDREA DE GÖTZEN INGEGNERE</p>	<p>PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO</p>	

<p>ALLEGATO «A»</p>	<p><u>ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO</u> <i>(articolo 8, comma 1, lettera b))</i></p>
---------------------	---

ELENCO ELABORATI

INTERVENTI DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO ZONA LIDO ORIENTALE RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2024

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

ELENCO ALLEGATI

All. Num.	N° Revisione	Titolo
0	00	Elenco degli Elaborati
1	00	Relazione tecnico-illustrativa
2	00	Quadro economico di spesa
		<i>Elaborati grafici:</i>
3.1	00	Inquadramento su ortofoto
3.2	00	Planimetria di progetto
3.3 A	00	Sezioni di progetto
3.3 B	00	Sezioni di progetto
3.3 C	00	Sezioni di progetto
3.3 D	00	Sezioni di progetto
3.3 E	00	Sezioni di progetto
3.4	00	Planimetria di cantiere
3.5	00	Sezioni duna litoranea zona centrale per prelievo
		<i>Elaborati descrittivi:</i>
4	00	Computo Metrico Estimativo
5	00	Analisi dei prezzi
6	00	Quadro di incidenza della manodopera
7	00	Capitolato speciale d'appalto
8	00	Piano di sicurezza e coordinamento
9	00	Piano di manutenzione delle opere
10	00	Cronoprogramma
11	00	Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale
12	00	Relazione paesaggistica semplificata
13	00	Relazione tecnica analisi granulometriche

 <p>COMUNE DI JESOLO</p>	<p>INTERVENTI DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO – ZONA LIDO ORIENTALE – RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2024</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO</p>
 <p>ANDREA DE GÖTZEN INGEGNERE</p>	<p>PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO</p>	

<p>ALLEGATO «B»</p>	<p><u>DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' A STANDARD SOCIALI MINIMI di cui all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (articolo 59, comma 1)</u></p>
---------------------	--

Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi

Il sottoscritto
in qualità di rappresentante legale dell'impresa
i.....
dichiara:
che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi
in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi
"standard") definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani" Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;
- art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo" Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo", fatta a New York il 20 novembre 1989;
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).
- Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

Convenzioni fondamentali dell'ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n. 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)

- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.
- L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.
- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.
- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n. 105)

- È proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.
- Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.

 <p>COMUNE DI JESOLO</p>	<p>INTERVENTI DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO – ZONA LIDO ORIENTALE – RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2024</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO</p>
 <p>ANDREA DE GÖTZEN INGEGNERE</p>	<p>PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO</p>	

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n. 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98)

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Firma,

Data:

Timbro

 <p>COMUNE DI JESOLO</p>	<p>INTERVENTI DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO – ZONA LIDO ORIENTALE – RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2024</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO</p>
 <p>ANDREA DE GÖTZEN INGEGNERE</p>	<p><i>PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO</i></p>	

PARTE SECONDA

PRESCRIZIONI TECNICHE

 <p>COMUNE DI JESOLO</p>	<p>INTERVENTI DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO – ZONA LIDO ORIENTALE – RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2024</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO</p>
 <p>ANDREA DE GÖTZEN INGEGNERE</p>	<p>PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO</p>	

SOMMARIO

1	Qualità e provenienza dei materiali	52
1.1	Condizioni generali.....	52
1.2	Prove.....	52
1.2.1	Studi preliminari di qualificazione	52
1.2.2	Prove di controllo in fase esecutiva	52
1.3	Caratteristiche dei vari materiali.....	53
1.3.1	Sabbia, ghiaia, ghiaietto, graniglia, pietrisco, pietrame e ciottolo.....	53
1.3.2	Massi per scogliere, pennelli, opere sommerse	53
1.3.3	Detrito di cava e tout-venant di cava o di frantoio	54
1.3.4	Pietrisco per la formazione di massicciate e gabbionate	55
1.3.5	Geotessili.....	56
1.3.6	Legname	56
1.4	Caratteristiche dei vari materiali.....	57
1.5	Caratteristiche delle cave marine costiere	58
2	Norme per l'esecuzione dei lavori.....	59
2.1	Norme generali	59
2.2	Forma e dimensioni delle opere.....	59
2.3	Tracciamento delle opere e segnalazioni.....	59
2.4	Numerazione e taratura dei mezzi di trasporto	60
2.5	Mezzi d'opera	60
2.6	Misura e controllo degli stati di mare durante i lavori	60
2.7	Prescrizioni ambientali	61
2.8	Dragaggio e ripascimento con sabbie provenienti da cave marine costiere	61
2.9	Scavo, trasporto e riprofilatura sabbie di spiaggia	61
2.10	Scavi	62
2.11	Rilevati e rinterri.....	62
2.12	Opere provvisionali	62
3	Norme per la misurazione e valutazione delle opere.....	63
3.1	Norme generali per la misurazione e valutazione dei lavori	63
3.2	Scavi e rilevati	63
3.2.1	Scavi.....	63
3.2.2	Rilevati e sistemazioni in rilevato	64
3.3	Manodopera	65
3.4	Noleggi	65
3.5	Manutenzione delle opere.....	65

 <p>COMUNE DI JESOLO</p>	<p>INTERVENTI DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO – ZONA LIDO ORIENTALE – RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2024</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO</p>
 <p>ANDREA DE GÖTZEN INGEGNERE</p>	<p>PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO</p>	

1 Qualità e provenienza dei materiali

1.1 Condizioni generali

I materiali da impiegare per i lavori di cui all'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia e nei successivi appositi articoli; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio e dovranno soddisfare i requisiti richiesti dall'Elenco Prezzi. In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione Lavori.

I materiali proverranno da località o fabbriche che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti di cui sopra.

Le aziende produttrici di tutti i materiali dovranno essere certificate secondo le norme internazionali di assicurazione di qualità ISO 9001/CEN 29001 o ISO 9002/CEN 29002. L'Impresa ha l'obbligo di presentare detti certificati su richiesta della D.L.

Quando la Direzione Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, l'Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

Qualora l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni, consistenza o qualità superiori a quelle prescritte o con una lavorazione più accurata, ciò non gli darà diritto ad un aumento dei prezzi e la stima sarà fatta come se i materiali avessero le dimensioni, la qualità ed il magistero stabiliti dal contratto.

Qualora venga ammessa dalla Stazione Appaltante, in quanto non pregiudizievole all'idoneità dell'opera, qualche scarsità nelle dimensioni, nella consistenza o qualità dei materiali, ovvero una minor lavorazione, la Direzione Lavori può applicare un'adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, salvo esame e giudizio definitivo in sede di collaudo.

Se l'Appaltatore, senza l'autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, impiegherà materiali di dimensioni, consistenza o qualità inferiori a quelle prescritte, l'opera potrà essere rifiutata e l'Appaltatore sarà tenuto a rimuovere a sua cura e spese detti materiali, ed a rifare l'opera secondo le prescrizioni, restando invariati i termini di ultimazione contrattuale.

1.2 Prove

1.2.1 Studi preliminari di qualificazione

L'Appaltatore per poter impiegare i vari tipi di materiali prescritti dalle presenti Norme Tecniche dovrà esibire preventivamente al Direttore dei Lavori, per ogni categoria di lavoro, i certificati rilasciati da un Laboratorio ufficiale relativo ai valori caratteristici richiesti.

I certificati, in rapporto ai dosaggi e composizioni proposti, dovranno essere esibiti tanto se i materiali siano prodotti direttamente, quanto se prelevati da impianti, cave, stabilimenti gestiti da terzi; essi dovranno essere rinnovati ogni qualvolta risultino incompleti o si verifichi una variazione delle caratteristiche dei materiali, delle miscele o degli impianti di produzione.

1.2.2 Prove di controllo in fase esecutiva

L'Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo, e di norma periodicamente per le forniture di materiali di impiego continuo, alle prove ed esami dei materiali impiegati e da impiegare, sottostando a tutte le spese di prelevamento e di invio dei campioni ai Laboratori ufficiali indicati dalla Stazione appaltante.

 <p>COMUNE DI JESOLO</p>	<p>INTERVENTI DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO – ZONA LIDO ORIENTALE – RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2024</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO</p>
 <p>ANDREA DE GÖTZEN INGEGNERE</p>	<p>PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO</p>	

I campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei locali indicati dalla Direzione Lavori, previa apposizione di sigilli e firme del Direttore dei Lavori e dell'Impresa e nei modi più adatti a garantirne l'autenticità e la conservazione.

In mancanza di una speciale normativa di legge o di Capitolato, le prove potranno essere eseguite presso un Istituto autorizzato, la fabbrica di origine o il cantiere, a seconda delle disposizioni della Direzione Lavori.

I risultati ottenuti saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti e ad essi esclusivamente si farà riferimento a tutti gli effetti del presente appalto.

Per qualsiasi tipo di prove relative ai conglomerati cementizi e alle strutture metalliche, si richiamano i contenuti del D.M. 14/01/2008. Per qualsiasi tipo di prove relativo agli altri materiali si richiamano le normative UNI vigenti, o in difetto quelle ISO, per ciascun campo di applicazione.

1.3 Caratteristiche dei vari materiali

Con riferimento a quanto stabilito nel precedente articolo i materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti in seguito fissati. La scelta di un tipo di materiale nei confronti di un altro, o tra diversi tipi dello stesso materiale sarà fatto, di volta in volta, in base a giudizio della Direzione Lavori la quale, per i materiali da acquistare, si assicurerà che provengano da produttori di provata capacità e serietà.

1.3.1 Sabbia, ghiaia, ghiaietto, graniglia, pietrisco, pietrame e ciottolo

Gli inerti da utilizzare per la realizzazione di sottofondi, riempimenti e drenaggi dovranno provenire da cava e dovranno essere forniti di pezzatura adeguata all'utilizzo.

1.3.2 Massi per scogliere, pennelli, opere sommerse

I massi naturali impiegati per la costruzione dei pennelli e delle opere sommerse potranno essere di natura calcarea, basaltica, granitica, trachitica, ecc., purché rispondano ai requisiti essenziali di essere costituiti da pietra dura e compatta, priva di cappellaccio, di non presentare piani di sfaldamento od incrinature e di non alterarsi al contatto dell'acqua di mare o per effetto del gelo.

1.3.2.1 Qualifica delle cave

I massi dovranno provenire da cave accettate dalla Direzione Lavori.

A tale proposito l'impresa dovrà effettuare un'indagine preliminare allo scopo di individuare la o le cave che possano fornire i materiali lapidei rispondenti sia ai requisiti di qualità sia alle cadenze di fornitura necessarie per il rispetto del programma dei lavori.

1.3.2.2 Pietrisco per la formazione di massicciate

Deve risultare di norma da frantumazione meccanica o a mano di rocce uniformi per struttura e per composizione, resistenti e durevoli, prive di parti decomposte o comunque alterate; sono da escludere rocce marnose. Ove la roccia provenga da cave nuove e non accreditate da esperienza specifica di enti pubblici e che per natura e formazione non dia affidamento sulle sue caratteristiche, è necessario effettuare su campioni prelevati in cava, che siano significativi ai fini della coltivazione della cava, prove di compressione, ed ove necessario per le condizioni climatiche, prove di gelività. La resistenza a compressione di provini saturi d'acqua dovrà risultare non inferiore a 1200 kg/cm².

Il coefficiente Deval da determinarsi, se necessario, su materiale di cava e in ogni caso sul pietrisco di pezzatura 40-60 approvigionato a piè d'opera, dovrà risultare non inferiore a 12 per strade con traffici

 <p>COMUNE DI JESOLO</p>	<p>INTERVENTI DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO – ZONA LIDO ORIENTALE – RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2024</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO</p>
 <p>ANDREA DE GÖTZEN INGEGNERE</p>	<p>PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO</p>	

piuttosto intensi e pesanti, non inferiore a 10 negli altri casi mentre corrispettivamente il coefficiente I.S.S. minimo dovrà essere 4. Il materiale costituente il pietrisco dovrà avere un sufficiente potere legante da determinarsi a seconda dell'ubicazione della strada e del traffico; in linea di massima da 30 a 60 in zone umide, da 40 a 80 in zone assolate e aride.

Qualora il pietrisco derivi da ciottoli, questi dovranno essere sani, non comprendenti elementi decomposti od alterati dalle azioni atmosferiche od altro. Se trattasi di ciottoli di cava essi dovranno essere vagliati così da non riunire al pietrisco materiale di aggregazione eterogenea troppo fine.

Analogamente, se il pietrisco derivi da ghiaie, la Direzione Lavori potrà prescrivere che esse debbano essere preventivamente vagliate, onde escludere in precedenza gli elementi minuti lamellari e le parti sabbiose. Sarà comunque opportuna la determinazione della provvista del materiale originario per escludere di norma i pietrischi provenienti da rocce con porosità superiore al 3%. Dovrà poi, per massiciata da proteggere con semplice trattamento superficiale, di norma evitarsi nello strato superficiale l'impiego di pietrisco idrofilo.

1.3.2.3 Occupazione apertura e sfruttamento delle cave per pietrame

Tutte le pratiche ed oneri inerenti a ricerca, occupazione, apertura e gestione delle cave sono a carico esclusivo dell'Appaltatore, rimanendo l'Amministrazione sollevata dalle conseguenze di qualsiasi difficoltà che l'Appaltatore potesse incontrare a tal riguardo; questi dovrà indicare, al momento della consegna dei lavori, le cave di cui servirsi, adeguate e capaci di fornire in tempo utile il materiale necessario avente le prescritte caratteristiche. L'Appaltatore resta responsabile di fornire il quantitativo e garantire la qualità dei massi e degli scapoli necessari al normale avanzamento dei lavori anche se, per far fronte a tale impegno, dovesse variare la natura del materiale oppure abbandonare la località della cava originaria già ritenuta idonea, per attivarne altre; tutto ciò senza che l'Appaltatore possa accampare pretese speciali, compensi speciali od indennità. L'Appaltatore avrà la facoltà di adottare, per la coltivazione delle cave, quei sistemi che riterrà, migliori, a suo interesse, purché si uniformi alle norme vigenti ed alle prescrizioni che eventualmente fossero impartite da Autorità militari o Amministrazioni Statali, con particolare riguardo a quella mineraria e di pubblica sicurezza e Amministrazioni Provinciali, Comunali e Regionali.

L'Appaltatore resterà in ogni caso l'unico responsabile di qualunque danno od avaria potesse verificarsi in dipendenza dei lavori di cava od accessori.

1.3.2.4 Requisiti di qualità e limiti di accettabilità dei massi naturali

I massi naturali utilizzati per la costruzione dell'opera dovranno corrispondere ai requisiti essenziali di compattezza, omogeneità e durabilità; dovranno inoltre essere esenti da giunti, fratture e piani di sfalsamento e rispettare i seguenti limiti:

- massa volumica: $\geq 24 \text{ kN/m}^3$ (2400 kgf/m³)
- resistenza alla compressione: $\geq 80 \text{ Mpa}$ (800 kgf/cm²)
- coefficiente di usura: $\leq 1,5 \text{ mm}$
- coefficiente di imbibizione: $\leq 5\%$
- gelività: il materiale deve risultare non gelivo

I massi naturali saranno di peso non inferiore a quanto prescritto negli elaborati di progetto, non dovranno presentare notevoli differenze nelle tre dimensioni e dovranno risultare a spigolo vivo e squadriati.

1.3.3 Detrito di cava e tout-venant di cava o di frantoio

Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto di impiegare detriti di cava, il materiale deve essere in ogni caso non suscettibile all'azione dell'acqua (non plastico) ed avere

 <p>COMUNE DI JESOLO</p>	<p>INTERVENTI DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO – ZONA LIDO ORIENTALE – RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2024</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO</p>
 <p>ANDREA DE GÖTZEN INGEGNERE</p>	<p>PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO</p>	

un potere portante CBR (rapporto portante californiano) di almeno 30 allo stato saturo. Dal punto di vista granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per materiali teneri (tufi, arenarie) in quanto la loro granulometria si modifica ed adegua durante la cilindatura; per materiali duri la granulometria dovrà essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale di vuoti; di norma la dimensione max degli aggregati non dovrà essere superiore ai 71 mm. Per gli strati di base si farà uso di materiali lapidei duri tali da assicurare un CBR saturo di almeno 60: la granulometria dovrà essere tale da dare la minima percentuale di vuoti; la dimensione max degli aggregati non dovrà superare 25 mm.

1.3.4 Pietrisco per la formazione di massicciate e gabbionate

Deve risultare di norma da frantumazione meccanica o a mano di rocce uniformi per struttura e per composizione, resistenti e durevoli, prive di parti decomposte o comunque alterate; sono da escludere rocce marnose. Ove la roccia provenga da cave nuove e non accreditate da esperienza specifica di enti pubblici e che per natura e formazione non dia affidamento sulle sue caratteristiche, è necessario effettuare su campioni prelevati in cava, che siano significativi ai fini della coltivazione della cava, prove di compressione, ed ove necessario per le condizioni climatiche, prove di gelività. La resistenza a compressione di provini saturi d'acqua dovrà risultare non inferiore a 1200 kg/cmq. Il coefficiente Deval da determinarsi, se necessario, su materiale di cava e in ogni caso sul pietrisco di pezzatura 40-60 approvvigionato a piè d'opera, dovrà risultare non inferiore a 12 per strade con traffici piuttosto intensi e pesanti, non inferiore a 10 negli altri casi mentre corrispettivamente il coefficiente I.S.S. minimo dovrà essere 4. Il materiale costituente il pietrisco dovrà avere un sufficiente potere legante da determinarsi a seconda dell'ubicazione della strada e del traffico; in linea di massima da 30 a 60 in zone umide, da 40 a 80 in zone assolate e aride. Per massicciate di macadam all'acqua potrà risultare conveniente correggere pietrischi a basso potere legante (particolari materiali basaltici e granitici) con pietrisco di chiusura di maggiore potere legante (materiale calcareo).

Qualora il pietrisco derivi da ciottoli, questi dovranno essere sani, non comprendenti elementi decomposti od alterati dalle azioni atmosferiche od altro. Se trattasi di ciottoli di cava essi dovranno essere vagliati così da non riunire al pietrisco materiale di aggregazione eterogenea troppo fine. Analogamente, se il pietrisco derivi da ghiaie, la Direzione Lavori potrà prescrivere che esse debbano essere preventivamente vagliate, onde escludere in precedenza gli elementi minuti lamellari e le parti sabbiose. Sarà comunque opportuna la determinazione della provvista del materiale originario per escludere di norma i pietrischi provenienti da rocce con porosità superiore al 3%. Dovrà poi, per massicciata da proteggere con semplice trattamento superficiale, di norma evitarsi nello strato superficiale l'impiego di pietrisco idrofilo.

Il pietrame da usarsi per il riempimento dei gabbioni e materassi metallici potrà essere indifferentemente pietrame di cava o ciottoli purché abbia una composizione compatta, sufficientemente dura, di elevato peso specifico, e sia di natura non geliva. Sarà escluso il pietrame alterabile all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua con cui l'opera verrà a contatto.

Tutte le pratiche ed oneri inerenti a ricerca, occupazione, apertura e gestione delle cave sono a carico esclusivo dell'Appaltatore, rimanendo l'Amministrazione sollevata dalle conseguenze di qualsiasi difficoltà che l'Appaltatore potesse incontrare a tal riguardo; questi dovrà indicare, al momento della consegna dei lavori, le cave di cui servirsi, adeguate e capaci di fornire in tempo utile il materiale necessario avente le prescritte caratteristiche. L'Appaltatore resta responsabile di fornire il quantitativo e garantire la qualità dei massi e degli scapoli necessari al normale avanzamento dei lavori anche se, per far fronte a tale impegno, dovesse variare la natura del materiale oppure abbandonare la località della cava originaria già ritenuta idonea, per attivarne altre; tutto ciò senza che l'Appaltatore possa accampare pretese speciali, compensi speciali od indennità.

L'Appaltatore avrà la facoltà di adottare, per la coltivazione delle cave, quei sistemi che riterrà, migliori, a suo interesse, purché si uniformi alle norme vigenti ed alle prescrizioni che eventualmente

 <p>COMUNE DI JESOLO</p>	<p>INTERVENTI DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO – ZONA LIDO ORIENTALE – RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2024</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO</p>
 <p>ANDREA DE GÖTZEN INGEGNERE</p>	<p>PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO</p>	

fossero impartite da Autorità militari o Amministrazioni Statali, con particolare riguardo a quella mineraria e di pubblica sicurezza e Amministrazioni Provinciali, Comunali e Regionali.

L'Appaltatore resterà in ogni caso l'unico responsabile di qualunque danno od avaria potesse verificarsi in dipendenza dei lavori di cava od accessori.

1.3.5 Geotessili

1.3.5.1 Generalità sui geotessili

I geotessili potranno essere usati con funzione di filtro per evitare il passaggio della componente fine del materiale esistente in posto, con funzione di drenaggio, o per migliorare le caratteristiche di portanza dei terreni di fondazione.

I geotessili andranno posati dove espressamente indicato dai disegni di progetto o dall'Ufficio di Direzione Lavori.

Per la determinazione del peso e dello spessore del geotessile occorre effettuare le prove di laboratorio secondo le Norme CNR pubblicate sul B.U. n. 110 del 23.12.1985 e sul B.U. n. 111 del 24.12.1985.

1.3.5.2 Geotessile tessuto

Il geotessile tessuto sarà realizzato in poliestere resistente ai raggi UV, ai microrganismi ed alle sostanze chimiche normalmente presenti nei terreni. La resistenza a trazione a breve termine dovrà essere non inferiore a 120 kN/m nella direzione longitudinale e trasversale, cui dovrà corrispondere un allungamento non superiore al 10% in direzione longitudinale e in direzione trasversale (ISO 10319). La permeabilità del materiale dovrà essere non inferiore a 7×10^{-3} m/s (EN ISO 11058), peso unitario 380 g/m² (UNI EN ISO 9864) e resistenza a punzonamento ≥ 13 KN (UNI EN ISO 12236), apertura dei pori caratteristica O90 pari a 130 micron.

I geotessili dovranno essere approvati dalla direzione lavori e la posa dovrà essere realizzata seguendo le indicazioni progettuali e/o le procedure fornite dal produttore.

Il produttore dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità sul materiale fornito attestante le caratteristiche tecniche richieste sulla base delle relative prove meccaniche effettuate su ogni lotto di produzione identificabile dall'etichetta posta sui singoli rotoli, il nome dell'impresa appaltante e l'indirizzo del cantiere, la documentazione CE secondo norma relativa alle applicazioni di utilizzo e certificazione ISO 9001 del produttore e fornitore.

Ogni rotolo dovrà avere almeno un'etichetta identificativa contenente il tipo di prodotto ed il codice di produzione secondo la norma EN ISO 30320.

L'unione delle fibre deve essere ottenuta mediante termosaldatura con esclusione di colle, altri componenti chimici e di alcun processo di agugliatura. Il geotessile dovrà essere isotropo, atossico, completamente imputrescibile, resistente agli agenti chimici presenti nei terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe e microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento.

Il materiale, fornito in rotoli, sarà steso manualmente avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni o grinze e sovrapponendo i teli contigui per una larghezza pari ad almeno a 20 cm e comunque in conformità alle istruzioni del fornitore ed alle prescrizioni di progetto.

1.3.6 Legname

I legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui alle norme vigenti, saranno provveduti fra le migliori qualità della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l'uso a cui sono destinati.

 <p>COMUNE DI JESOLO</p>	<p>INTERVENTI DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO – ZONA LIDO ORIENTALE – RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2024</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO</p>
 <p>ANDREA DE GÖTZEN INGEGNERE</p>	<p>PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO</p>	

Il tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più dritte, affinché le fibre non riescano mozze dalla sega e si ritirino nelle connessioni. I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal vero tronco dell'albero e non dai rami, sufficientemente diritti in modo che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire in alcun punto del palo; dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza tra i diametri medi delle estremità non dovrà oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza, né il quarto del maggiore dei 2 diametri.

Nei legnami grossolanamente squadri ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere pianate e senza scarniture, tollerandosene l'alburno e lo smusso in misura non maggiore di 1/6 del lato della sezione trasversale.

I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadri a sega con le diverse facce esattamente spianate, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno, né smussi di sorta.

1.3.6.1 Pali in legno

Per la realizzazione di opere di sostegno verticale si procederà tramite impiego di pali di legno di fresco taglio in larice, privi di curvature o protuberanze, del diametro di 25-30 cm a 1 m dalla testa, conguagliati alla superficie ed esenti da carie, muniti di punta e lunghi fino a 7 m, infissi in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi eventuale rimozione o scanso di ostacoli di impaccio all'infissione, nonché ogni altro onere per la guida del palo e la sua regolare infissione.

I pali devono essere forniti previo trattamento protettivo contro la biodemolizione marina ad opera di muffe, batteri ed organismi xilofagi.

1.4 Caratteristiche dei vari materiali

Fermo restando quanto prescrive l'Art.19 e secondo quanto previsto negli artt. 16 e 17 del Capitolato generale cui al D.M. del 19 aprile 2000, n. 145, circa la provenienza dei materiali resta stabilito che tutte le pratiche e gli oneri inerenti alla ricerca, occupazione, apertura e gestione delle cave sono a carico esclusivo dell'Impresa, rimanendo l'Amministrazione sollevata dalle conseguenze di qualsiasi difficoltà che l'Impresa potesse incontrare a tale riguardo; al momento della consegna dei lavori, l'Impresa dovrà indicare le cave di cui intende servirsi e garantire che queste siano adeguate e capaci di fornire in tempo utile e con continuità tutto il materiale necessario ai lavori con le prescritte caratteristiche. L'Impresa resta responsabile di fornire il quantitativo e di garantire la qualità delle sabbie/ghiaie, dei massi, del pietrame e di quanto altro occorrente al normale avanzamento dei lavori anche se, per far fronte a tale impegno, l'Impresa medesima dovesse abbandonare la cava o località di provenienza, già ritenuta idonea, per attivarne altre ugualmente idonee; tutto ciò senza che l'Impresa possa avanzare pretese di speciali compensi o indennità.

Anche tutti gli oneri e prestazioni inerenti al lavoro di cava sono ad esclusivo carico dell'Impresa. Nel caso di cave terrestri si elencano a titolo di esempio i seguenti oneri ad esclusivo carico dell'Impresa: pesatura del materiale, trasporto al sito di imbarco, costruzione di scali di imbarco, lavori inerenti alle opere morte, pulizia della cava con trasporto a rifiuto del cappellaccio e del materiale di scarto (terra vegetale e quanto altro), costruzione di strade di servizio e di baracche per ricovero di operai o del personale di sorveglianza dell'Amministrazione e quanto altro occorrente; nel caso di cave sottomarine si elencano a titolo di esempio i seguenti oneri ad esclusivo carico dell'Impresa: bonifica da ordigni bellici; posizionamento e manutenzione di elementi di delimitazione e segnalazione della zona di cava e dei punti di ormeggio (come boe, panne, corpi morti e catenarie adibiti anche all'ormeggio di natanti di servizio) assemblaggio ed ancoraggio di tubazioni sommerse o galleggianti per il refluento del materiale dragato, mezzi di appoggio e relativo personale.

L'Impresa ha la facoltà di adottare, per la coltivazione delle cave, quei sistemi che ritiene migliori nel proprio interesse, purché siano uniformi alle norme vigenti ed alle ulteriori prescrizioni che eventualmente fossero impartite dalle Amministrazioni statali e dalle Autorità militari, con particolare

 <p>COMUNE DI JESOLO</p>	<p>INTERVENTI DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO – ZONA LIDO ORIENTALE – RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2024</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO</p>
 <p>ANDREA DE GÖTZEN INGEGNERE</p>	<p>PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO</p>	

riguardo a quella mineraria e di pubblica sicurezza, nonché dalle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali.

L'Impresa resta in ogni caso l'unica responsabile di qualunque danno o avaria potesse verificarsi in dipendenza dei lavori di cava o accessori.

1.5 Caratteristiche delle cave marine costiere

La caratterizzazione dovrà essere preceduta da un rilievo batimetrico delle aree da caratterizzare, esteso per almeno 100 m al di fuori dell'involuppo delle stesse.

Il rilievo topo-batimetrico sarà eseguito mediante profilo continuo rilevato con opportuna strumentazione topografica di precisione e dovrà fare riferimento ad una base topografica comune, riferita ai caposaldi della Regione Veneto.

I rilievi dovranno essere restituiti in coordinate metriche, nel sistema di riferimento Gauss Boaga e in modo da renderli perfettamente sovrapponibili alla cartografia regionale (C.T.R. 1: 10.000). Al rilievo dovrà essere allegata una nota tecnica contenente la descrizione (prestazioni e precisione ottenibile) della strumentazione impiegata per l'esecuzione dei rilievi.

Nell'area interessata dal prelievo dovrà essere rilevato almeno un profilo ogni 50 m di distanza, misurata lungo la direttrice di sviluppo principale della cava di prestito; lungo ciascun profilo dovrà essere rilevato almeno un punto ogni 5 m.

La documentazione del rilievo consisterà nei seguenti elaborati:

- planimetria con la traccia dei profili rilevati, con indicazione dei capisaldi utilizzati;
- profili rilevati;
- relazione generale contenente la descrizione delle operazioni topografiche di rilievo ed l'elaborazione dati.

Qualsiasi operazione di rilievo dovrà essere eseguita previa comunicazione alla Direzione Lavori, con anticipo di almeno 48 ore, in modo da poter verificare le operazioni.

In caso di eventi eccezionali, tali da modificare la batimetria, la Direzione Lavori potrà disporre l'esecuzione di un nuovo rilievo, da realizzarsi a cura e spese dell'Appaltatore sotto la supervisione e verifica della Direzione Lavori.

Tutti i rilievi dovranno essere resi, a cura e spese dell'Impresa, sia in forma di elaborati grafici che su supporto magnetico nei formati "dwg" "doc" o compatibili.

La caratterizzazione delle cave marine costiere dovrà avvenire in conformità a quanto previsto ai seguenti paragrafi del D.M. 15/07/2016 n. 173:

- 2.1 (percorsi di caratterizzazione),
- 2.2 (modalità di prelievo e conservazione dei campioni),
- 2.3 (caratterizzazione e classificazione ecotossicologica),
- 2.4 (caratterizzazione e classificazione chimica),
- 2.5 (caratterizzazione fisica),
- 2.6.1 (caratterizzazione microbiologica, al solo fine di garantire il rispetto dei requisiti di qualità per le acque di balneazione, e/o per disciplinare tempi e modalità di versamento in presenza di microrganismi patogeni),
- 2.7 (classificazione di qualità dei materiali di escavo, che potranno essere portati a ripascimento solo qualora ricadenti in classe "A").

Il piano di caratterizzazione dovrà essere redatto a cura e spese dell'Impresa, così come il rapporto finale sulle attività di caratterizzazione.

Ogni altra attività necessaria all'esecuzione della caratterizzazione andrà eseguita a cura e spese dell'Impresa; a titolo non esaustivo si elencano le seguenti attività:

- a) Predisposizione di documentazione e richiesta di ordinanze CC.PP.;
- b) Rilievi batimetrici;
- c) Noli mezzi marittimi, sonde, vibrocorer, etc.;

 <p>COMUNE DI JESOLO</p>	<p>INTERVENTI DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO – ZONA LIDO ORIENTALE – RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2024</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO</p>
 <p>ANDREA DE GÖTZEN INGEGNERE</p>	<p>PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO</p>	

- d) Direzione e controllo delle attività di campionamento e preparazione dei campioni;
- e) Campionamento e preparazione dei campioni, trasporto a laboratorio autorizzato ed
- f) eventuale smaltimento;
- g) Comunicazioni e oneri per la sorveglianza di ARPAV e le eventuali verifiche analitiche (controcampioni);
- h) Analisi di laboratorio;
- i) Elaborazione dei dati.

2 Norme per l'esecuzione dei lavori

2.1 Norme generali

Per norma generale, nell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà attenersi alle migliori regole d'arte nonché alle prescrizioni che qui di seguito vengono date per le principali categorie di lavori.

Per tutte le categorie di lavori per le quali non si trovino, nel presente Capitolato, prescritte speciali norme, l'Appaltatore dovrà seguire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica attenendosi agli ordini che verranno impartiti dalla Direzione Lavori all'atto esecutivo.

2.2 Forma e dimensioni delle opere

La forma e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto risultano dai disegni di rilievo e dagli elaborati grafici allegati al presente progetto esecutivo.

2.3 Tracciamento delle opere e segnalazioni

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il tracciamento di tutte le aree interessate dall'esecuzione delle opere. Per le verifiche del tracciamento, come per ogni altro rilievo o scandaglio che la Direzione Lavori giudicasse utile per l'interesse del lavoro, l'Appaltatore sarà tenuto a somministrare ad ogni richiesta ed a tutte sue spese, il materiale necessario per l'esecuzione, come gli strumenti geodetici, misure metriche, sagole, scandagli, segnali fissi e galleggianti notturni e diurni, a fornire le imbarcazioni ed il personale di ogni categoria idoneo per l'esecuzione di simili operazioni.

L'Appaltatore dovrà inoltre attenersi a quelle precise prescrizioni che, riguardo alla forma, dimensioni, numero e qualità dei segnali, saranno indicate dalla Direzione Lavori. Nelle operazioni di tracciamento per quello che riguarda la parte altimetrica si assumerà quale livello zero il livello medio del mare desunto dai caposaldi di progetto ovvero da quelli forniti dalla Direzione lavori.

L'Appaltatore ha inoltre l'obbligo di provvedere, durante tutta la durata dei lavori e fino al collaudo, alle segnalazioni per la sicurezza secondo quanto verrà prescritto dalle competenti Autorità e dalla Direzione dei Lavori.

Tutte le volte che per mareggiate o per altra causa i segnali messi in sito venissero rimossi, l'Appaltatore ha l'obbligo di ripristinarli immediatamente a proprie cure e spese.

L'Appaltatore è l'unico responsabile della conservazione e manutenzione dei segnali nella loro giusta posizione e delle conseguenze che possono derivare da ogni loro spostamento che avvenga per qualsiasi causa, anche di forza maggiore. In particolare, l'Appaltatore sarà completamente responsabile del versamento dei materiali di riempimento e di ogni opera che fosse eseguita al di fuori degli allineamenti senza poter invocare a suo discarico la circostanza di un eventuale spostamento dei segnali, od altra causa.

Il materiale che risultasse fuori degli allineamenti non sarà contabilizzato ma, se richiesto dalla Direzione Lavori, dovrà essere rimosso a totale carico dell'Appaltatore.

 <p>COMUNE DI JESOLO</p>	<p>INTERVENTI DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO – ZONA LIDO ORIENTALE – RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2024</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO</p>
 <p>ANDREA DE GÖTZEN INGEGNERE</p>	<p>PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO</p>	

2.4 Numerazione e taratura dei mezzi di trasporto

A carico dell'Impresa dovrà essere installata una bilancia nelle aree di cantiere per la pesatura dei mezzi per il trasporto dei materiali. In linea generale i mezzi da impiegare per il trasporto via terra degli elementi lapidei per la formazione delle scogliere in genere (pietrame e massi) devono essere distinti dalla propria targa o dal contrassegno permanente a cui corrisponderà la tara a vuoto, accertata da regolare pesatura i cui risultati dovranno essere riportati in apposito verbale. In particolare i mezzi adibiti al trasporto via mare degli elementi lapidei per la formazione delle scogliere devono essere contrassegnati con una matricola d'identificazione ed essere stazzati col seguente sistema: per la taratura del mezzo, in bacino perfettamente calmo si segna a poppa, a prua e nelle fiancate, la linea di immersione a vuoto; si esegue poi un primo carico parziale e si segna la nuova linea di immersione; quindi si esegue un secondo carico dello stesso peso del primo e si segna la nuova linea di immersione, e così di seguito, fino a carico completo, avendo cura di distribuire regolarmente il materiale nello scafo allo scopo di evitare sbandamenti longitudinali o trasversali.

Durante le operazioni di stazzatura dei suddetti mezzi marittimi, altri oggetti ed attrezzi oltre a quelli di dotazione fissa, che devono essere elencati nel verbale di stazzatura e così pure, durante il rilevamento della immersione dei galleggianti, sia all'atto della stazzatura, sia all'atto dei controlli del carico, il mezzo non deve essere gravato di carichi accidentali. La Direzione dei lavori può sempre richiedere controlli della taratura e stazzatura iniziali: in ogni caso detti controlli devono essere ripetuti ogni volta che i mezzi terrestri o navali venissero comunque riparati o trasformati. Sia la taratura che la stazzatura iniziali che le successive tarature e stazzature di controllo, vanno fatte tutte a spese dell'impresa ed in contraddittorio con la Direzione dei lavori, redigendosi, per ogni operazione, regolare verbale. L'Impresa è tenuta ad adottare tutte quelle cure e cautele che valgano a garantire la buona riuscita delle operazioni ottemperando anche in questo campo a tutte le disposizioni che la Direzione dei lavori riterrà di impartire. L'impresa esecutrice è tenuta a comunicare giornalmente (e per tutta la durata dell'appalto) alla Direzione dei Lavori il flusso e la movimentazione dei mezzi di trasporto programmato per il giorno successivo, entro le 24 ore antecedenti l'effettuazione del trasporto specificando il numero e la targa dei mezzi che conferiranno il materiale lapideo in cantiere. Le comunicazioni avverranno secondo le modalità stabilite dalla Direzione dei Lavori. Nel caso di trasporti eccezionali la Direzione dei lavori dovrà essere informata con un rapporto dettagliato allegando le autorizzazioni previste dalla specifica normativa.

2.5 Mezzi d'opera

L'Impresa può utilizzare i mezzi d'opera terrestri e marittimi che ritiene più idonei all'esecuzione del lavoro in ottemperanza a tutte le norme e condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale.

Le opere a gettata con coronamento sommerso dovranno essere realizzate da mare; non è consentita la formazione di piste al di sopra o a fianco di tali opere.

I mezzi di cui sopra potranno essere integrati secondo le disposizioni della Direzione Lavori al solo fine del raggiungimento degli obiettivi temporali di progetto. I mezzi marittimi dovranno avere i certificati di idoneità e navigabilità e/o classe in corso di validità ed essere riconosciuti idonei dall'ente tecnico.

2.6 Misura e controllo degli stati di mare durante i lavori

Per assicurare il costante monitoraggio delle aree di cantiere nei confronti delle possibili condizioni di esposizione al moto ondosio, l'Appaltatore è tenuto a prendere visione dei bollettini di allerta meteo emessi dagli organi nazionali e regionali.

 <p>COMUNE DI JESOLO</p>	<p>INTERVENTI DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO – ZONA LIDO ORIENTALE – RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2024</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO</p>
 <p>ANDREA DE GÖTZEN INGEGNERE</p>	<p>PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO</p>	

2.7 Prescrizioni ambientali

I vincoli e le prescrizioni ulteriori eventualmente imposti in fase di autorizzazione del progetto costituiscono obbligo cogente per l'Appaltatore, come pure le indicazioni di carattere ambientale fornite dalla Direzione Lavori o dalle Autorità preposte in fase di esecuzione dei lavori.

I maggiori oneri derivanti da vincoli e prescrizioni ambientali si intendono compensati con i prezzi di appalto.

2.8 Dragaggio e ripascimento con sabbie provenienti da cave marine costiere

Il dragaggio e ripascimento con sabbie marine costiere potrà essere eseguito:

- a) con mezzo effossorio imbarcato su natante, sbarco su piarda e successivo trasporto a
- b) ripascimento con autocarro/dumper;
- c) con mezzo effossorio imbarcato su natante e refluitamento idraulico a ripascimento (senza
- d) formazione di colmate) mediante apposita tubazione;
- e) con draga aspirante/refluente autocaricante (TSHD); il refluitamento dovrà avvenire senza
- f) formazione di colmate;
- g) d) con draga aspirante/refluente (CSD); il refluitamento dovrà avvenire senza formazione di colmate.

Lo scavo dovrà avvenire entro le aree e le quote autorizzate. La movimentazione dei materiali, sia che avvenga su mezzi gommati che con tubazioni di refluitamento, dovrà avvenire in prossimità della battigia e comunque all'interno della dividente demaniale. La movimentazione dei materiali non dovrà interferire con strutture e sottoservizi esistenti; qualunque danno a strutture e sottoservizi dovrà essere prontamente ripristinato a cura e spese dell'impresa.

Nel caso in cui il materiale dovesse presentare le seguenti caratteristiche:

- consistenza plastica;
- elevato contenuto di frazione limosa;
- colore o odore anomali;
- presenza di materiale organico, manifesta attraverso elementi macroscopici;

l'impresa dovrà sospendere la lavorazione e darne immediata comunicazione al direttore dei lavori, il quale darà successive istruzioni per la prosecuzione dei lavori. È fatto obbligo all'impresa di vigilare con continuità sulla qualità del materiale versato a ripascimento, nei modi e nei limiti consentiti dall'analisi visuale/tattile/olfattiva speditiva.

Fermo restando che è vietato l'utilizzo di colmate, l'Impresa è tenuta ad evitare modalità di versamento del materiale che comportino macroscopici fenomeni di classazione del materiale o la formazione di lenti di materiale coesivo.

2.9 Scavo, trasporto e riprofilatura sabbie di spiaggia

Il materiale di spiaggia da destinare a ripascimento sarà prelevato dalla duna presente sul litorale secondo gli elaborati progettuali. Lo scavo per il prelievo dei sedimenti sarà eseguito con mezzi meccanici; è previsto lo spianamento e la configurazione del fondo, l'eventuale riprofilatura di pareti e scarpate. Lo scavo dovrà avvenire secondo le modalità indicate in progetto o secondo le più precise indicazioni riportate nelle autorizzazioni o nelle istanze di autorizzazione.

Il materiale dovrà essere steso da terra verso mare secondo le sagome di progetto; per il tratto al di sotto del livello del mare, il materiale dovrà essere steso in avanzamento alla quota del medio mare.

 <p>COMUNE DI JESOLO</p>	<p>INTERVENTI DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO – ZONA LIDO ORIENTALE – RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2024</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO</p>
 <p>ANDREA DE GÖTZEN INGEGNERE</p>	<p>PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO</p>	

2.10 Scavi

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei lavori. Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi negli scavi.

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere depositate in aree indicate dalla Direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.

La Direzione dei lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.

2.11 Rilevati e rinterri

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, e fino alle quote prescritte dalla Direzione dei Lavori, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei lavori, per le operazioni di rinterro.

La movimentazione, l'accantonamento e il riposizionamento dei materiali di scavo dovranno essere eseguiti in conformità alle prescrizioni ambientali contenute negli elaborati progettuali e nelle eventuali ulteriori prescrizioni emesse dalle Autorità competenti, ovvero indicate dalla Direzione Lavori. Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie occorrenti ovunque l'Appaltatore crederà di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei Lavori.

Nella formazione dei rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione. Le materie trasportate in rilevato o rinterro con automezzi o altre macchine operatrici dovranno essere depositate in vicinanza dell'opera per essere riprese poi al momento della formazione dei suddetti rinterri.

L'Appaltatore dovrà consegnare i rinterri con superfici regolari e spianate, compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle eventuali scarpate o raccordi.

2.12 Opere provvisionali

Tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori (ad esclusione palancole metalliche), quali ponteggi, impalcature, armature, centinature, casseri per scavi, puntellature, etc. si intendono compensate nelle voci di elenco prezzi.

Esse dovranno essere progettate e realizzate in modo da garantire le migliori condizioni di stabilità, sia delle stesse, che delle opere ad esse relative.

 <p>COMUNE DI JESOLO</p>	<p>INTERVENTI DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO – ZONA LIDO ORIENTALE – RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2024</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO</p>
 <p>ANDREA DE GÖTZEN INGEGNERE</p>	<p>PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO</p>	

Inoltre, ove dette opere dovessero risultare particolarmente impegnative o non conformi alle tipologie di montaggio standard, l'Appaltatore dovrà predisporre apposito progetto esecutivo, accompagnato da calcoli statici, da sottoporre alla preventiva approvazione della Direzione lavori.

Le paratie e i casseri in metallo e/o in legname necessari per le fondazioni, debbono essere conformati alle vigenti leggi, e saranno costituiti da pali e tavoloni o palancole infissi nel suolo, fino alle quote prescritte ricorrendo, ove occorra, ad altri mezzi oltre alla battitura e con longarine o filagne di collegamento, in uno o più ordini alla battitura e con conveniente, della quantità e dimensioni prescritte. I tavoloni o le palancole devono essere battuti a perfetto contatto l'uno con l'altro: ogni palo o tavolone o palanca che si spezzi o che nella discesa devii dalla verticale, deve essere dall'Appaltatore, a sue spese, estratto e rimesso regolarmente, se ancora utilizzabile: le testate dei pali e dei tavoloni, previamente spiante, devono essere munite di adatte cerchiature di ferro.

Particolari prescrizioni a riguardo saranno previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

3 Norme per la misurazione e valutazione delle opere

3.1 Norme generali per la misurazione e valutazione dei lavori

La misurazione e la valutazione dei lavori e delle provviste sarà effettuata con metodi geometrici, la contabilizzazione degli stessi sarà fatta a numero, a peso, a misura o a corpo secondo quanto previsto nell'elenco prezzi.

Per la liquidazione dei lavori varranno le misure fissate dal progetto anche se in sede di controllo da parte degli incaricati, si riscontrassero spessori, superfici; lunghezze diverse dello stesso se tali unità di misura saranno superiori a quanto previsto.

Nel caso però in cui tali maggiorazioni risultassero ordinate per iscritto dalla Direzione Lavori esse saranno contabilizzate.

Non saranno in nessun caso ammesse dimensioni inferiori a quelle di progetto salvo eventuali tolleranze previste dal progetto stesso e dal Capitolato Speciale. L'Appaltatore, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori, sarà chiamato al rifacimento delle opere deficienti a totale suo carico.

Le misure saranno prese in contraddittorio man mano che procedono i lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dalla Direzione Lavori e dal rappresentante dell'Appaltatore. Resta salva in ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

Tutti gli oneri e spese dell'Appaltatore per i tracciamenti e la conservazione degli stessi, gli oneri e spese necessarie per il prelievo di campioni di qualsiasi genere nelle opere eseguite ed in corso di esecuzione e di tutti quelli necessari per le prove previste dal Capitolato Speciale nonché per le prove da eseguire presso laboratori ufficiali al fine di accertare le caratteristiche dei singoli materiali e la rispondenza degli stessi e dei lavori eseguiti alle prescrizioni di Capitolato ed agli ordini della Direzione Lavori fatte salve eventuali diverse precise indicazioni del Capitolato e dell'elenco prezzi, si intendono compresi e compensati nei singoli prezzi di elenco.

3.2 Scavi e rilevati

3.2.1 Scavi

La misurazione degli scavi sarà fatta col metodo delle sezioni ragguagliate. Alla consegna dei lavori l'Appaltatore eseguirà in contraddittorio con la Direzione Lavori il controllo delle quote nere delle sezioni trasversali e la verifica delle sezioni stesse e delle loro distanze integrandole se sarà opportuno. In base ai rilievi prima descritti ed a quelli che saranno eseguiti ed a parti di essa purché finite, con riferimento alle sagome delle sezioni tipo ed alle quote di progetto, sarà valutato il volume degli scavi eseguiti.

 <p>COMUNE DI JESOLO</p>	<p>INTERVENTI DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO – ZONA LIDO ORIENTALE – RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2024</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO</p>
 <p>ANDREA DE GÖTZEN INGEGNERE</p>	<p>PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO</p>	

Gli scavi saranno valutati in conformità alle dimensioni fissate nei tipi ordinati di volta in volta dalla D.L., rilevando i profili e le sezioni prima e dopo lo scavo, senza tenere conto dell'aumento di volume delle terre scavate.

Il prezzo e le valutazioni saranno applicati secondo le corrispondenti voci dell'elenco prezzi. Inoltre nel prezzo è compreso ogni spesa per la sistemazione dello scavo e delle pareti; lo sgombero di eventuali frane e smottamenti a qualunque causa imputabile non verrà in alcun modo compensato o comunque riconosciuto all'Impresa e resta inteso che i prezzi corrispondenti per gli scavi si riferiscono a materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagnati.

Quando negli scavi l'Appaltatore superasse i limiti stabiliti, non sarà tenuto conto del maggior lavoro eseguito ed egli sarà in più tenuto a sua completa cura e spesa, a rimettere in sito e compattare, alla stessa densità del terreno naturale circostante, le materie scavate in più e comunque a provvedere, sempre a sua completa cura e spese, a quanto necessario per assicurare la regolare esecuzione delle opere.

Nell'esecuzione degli scavi l'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese, se occorre anche con appositi canali fuggatori, a mantenere libero il naturale deflusso delle acque e ad evitare che le acque di superficie si scarichino negli scavi.

Oltre agli oneri prima descritti il prezzo relativo agli scavi in esame comprende e compensa i seguenti particolari oneri:

- per il carico ed il trasporto ci si dovrà regolare alle prescrizioni di elenco prezzi;
- la demolizione di massicciate;
- l'eventuale ripresa di frane, argine sostituiti fino a raggiungere la densità naturale del materiale sito;
- gli eventuali maggiori scavi necessari per mantenere inalterato il deflusso delle acque di superficie e per impedire che esse si scarichino negli scavi;
- la sagomatura e sistemazioni delle banchine e delle scarpate e la profilatura dei cigli;
- lo spianamento e la livellazione del fondo e la compattazione dello stesso.

Qualora per la qualità del terreno e per qualsiasi altro motivo fosse necessario puntellare, sbadacchiare ed armare le pareti degli scavi, l'Esecutore vi dovrà provvedere a sua cura e spese adottando tutte le precauzioni per prevenire smottamenti e franamenti.

Nessun compenso spetta all'Esecutore per il mancato recupero, parziale e totale, del materiale usato in dette armature e sbadacchiature.

Nel caso di presenza di trovanti, rocce e fondazioni di murature aventi volumi singoli superiori a mc 0,5 essi saranno compensati con i relativi prezzi di elenco ed il loro volume sarà detratto da quello degli scavi.

I prezzi compensano infine l'Esecutore di ogni altra spesa occorrente per dare ultimati gli scavi secondo i progetti ed in conformità alle norme ed alle prescrizioni ed istruzioni del presente Capitolato.

Nel prezzo dello scavo sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Esecutore per la presenza di qualsiasi attrezzatura per l'aggottamento, quali pompe, norie o altro.

3.2.2 *Rilevati e sistemazioni in rilevato*

3.2.2.1 *Rilevati*

La misurazione dei rilevati sarà fatta con il metodo delle sezioni ragguagliate.

Alla consegna dei lavori l'Appaltatore eseguirà in contraddittorio con la Direzione Lavori il controllo delle quote nere delle sezioni trasversali e la verifica delle distanze fra le sezioni stesse.

In base ai rilievi prima descritti ed a quelli che saranno eseguiti ad opera finita, con riferimento alle sagome delle sezioni tipo ed alle quote di progetto sarà valutato il volume dei rilevati eseguiti.

 <p>COMUNE DI JESOLO</p>	<p>INTERVENTI DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO – ZONA LIDO ORIENTALE – RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2024</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO</p>
 <p>ANDREA DE GÖTZEN INGEGNERE</p>	<p>PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO</p>	

3.3 *Manodopera*

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla Direzione dei lavori.

Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle Leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'impresa ad altre imprese:

- a) per la fornitura di materiali;
- b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.

3.4 *Noleggi*

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio, debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore, la manutenzione degli attrezzi e delle macchine, perché siano sempre in buono stato di servizio.

Nei prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa, sono compresi il motore, la linea per il trasporto dell'energia elettrica e, ove occorra, anche il trasformatore.

Nel prezzo di noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento di detti meccanismi.

Per il noleggio verrà corrisposto soltanto il prezzo per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni altro compenso per qualsiasi altra causa e perdi tempo.

3.5 *Manutenzione delle opere*

Sino a che non sia intervenuto con esito favorevole il collaudo definitivo delle opere o non sia trascorso il termine entro il quale esso deve aver luogo a sensi di legge, la manutenzione delle opere stesse deve essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore.

Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione ed il collaudo definitivo e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art.1669 del Codice Civile, l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo carico esclusivo le sostituzioni ed i ripristini che si rendessero necessari.

 <p>COMUNE DI JESOLO</p>	<p>INTERVENTI DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO – ZONA LIDO ORIENTALE – RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2024</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO</p>
 <p>ANDREA DE GÖTZEN INGEGNERE</p>	<p><i>PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO</i></p>	

Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Appaltatore, esso dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, di volta in volta, senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori. Ove però l'Appaltatore non provvedesse nei suddetti termini di collaudo, la Direzione dei Lavori, previa comunicazione scritta, procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Appaltatore. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prendere in consegna le apparecchiature prima del collaudo fermi restando le clausole di manutenzione di cui sopra.

Prot. com.le N. _____ del _____

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE DEL VENETO

COMUNE DI JESOLO

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

**CONTRATTO D'APPALTO DEGLI INTERVENTI DI DIFESA DEL
LITORALE MARITTIMO DI JESOLO – ZONA LIDO ORIENTALE –
RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2024.**

(CUP _____ - CIG _____)

L'anno _____ (_____) addì _____ (_____) del mese
di _____ ognuno nella propria sede

I SOTTOSCRITTI CONTRAENTI

1) dott. _____, nato a _____ (____), il _____, nella espressa ed unica
qualità di dirigente del settore _____ del Comune di Jesolo, in
rappresentanza di tale Ente ai sensi dell'articolo 107, d.lgs. 18.08.2000, n.
267 e ss.mm., e del provvedimento sindacale prot. n. __ del _____, con
codice fiscale e partita i.v.a. _____, il quale dichiara di agire in nome,
per conto ed interesse del Comune stesso, di seguito anche indicato come
"Comune".

2) Sig. _____ nato a _____ (____) il _____, nella espressa ed unica
qualità di Amministratore delegato dell'Impresa _____ con sede a
_____ (____), in via _____ n. __, con codice fiscale e partita i.v.a. _____,
di seguito anche indicato come "ditta".

PREMETTONO:

- che oggetto del presente contratto sono gli *Interventi di difesa del litorale marittimo di Jesolo – zona Lido Orientale – Ripascimento manutentivo anno 2024*, identificati con codice identificativo gara (cig _____) e il codice unico di progetto (cup _____);
- che con delibera della giunta comunale n. ____ del _____, è stato approvato il progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto, nell'importo complessivo di € _____ (euro _____/___), di cui € _____ (euro _____/___) per opere a base d'asta, ed € _____ (euro _____/___) per oneri relativi ai piani di sicurezza;
- che, con determinazione del dirigente del Settore _____ n. ____ del _____, sono stati aggiudicati i suddetti lavori alla "Ditta", che ha offerto il ribasso del _____ %, corrispondente ad un importo di € _____ oltre ad € _____ di oneri per la sicurezza, pari a complessivi € _____, Iva esclusa;
- che l'aggiudicazione disposta con determinazione n. ____ del _____ è divenuta efficace in data _____ giusta determinazione dirigenziale n. ____ del _____ poiché gli accertamenti dei requisiti dichiarati in sede di procedura di gara hanno avuto esito favorevole;
- che il responsabile unico del procedimento ha provveduto alla validazione del progetto ai sensi dall'art. 42, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, con atto prot.n. ____ del _____.
- che è decorso, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 50/2023 e ss.mm., il termine dilatorio di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;
- che la ditta è in regola con il pagamento dei contributi, premi e accessori

all'INAIL, all'INPS, ed alla Cassa Edile come attestato dal documento unico di regolarità contributiva online, n. protocollo _____ del _____ valido fino al _____;

- che la ditta risulta iscritta all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 29 della l. 11.08.2014, n. 114, cd. "white list", a far data dal _____, con scadenza il _____, e che, ai sensi dell'art. 29 citato, l'iscrizione nell'elenco tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta;

-che la ditta appaltatrice ha presentato il proprio piano operativo di sicurezza al prot.n. _____ del _____.

TUTTO CIÒ PREMESSO

volendo le parti tradurre in atto formale i termini dell'appalto, le stesse convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Il comune di Jesolo, come sopra rappresentato, concede in appalto alla ditta _____ di _____ (), come sopra rappresentata, che accetta, l'esecuzione degli *Interventi di difesa del litorale marittimo di Jesolo – zona Lido Orientale – Ripascimento manutentivo anno 2024*, identificati con codice identificativo gara (cig _____) e il codice unico di progetto (cup _____)

La ditta si obbliga ad eseguire tutte le opere e provviste inerenti l'appalto alle condizioni tutte indicate:

A) negli elaborati progettuali approvati con delibera di giunta comunale n.

___ del _____ e che consistono in:

1 _____

2 _____

3 _____

.....

B) nell'offerta presentata dalla ditta per la partecipazione alla gara, ID Sintel n. _____ del _____.

Le parti dichiarano di aver firmato in precedenza i succitati elaborati progettuali, approvati con delibera di giunta comunale n. ___ del _____, formati su supporto digitale.

Ai fini dell'esecuzione dei lavori la ditta si impegna a garantire la perfetta osservanza delle condizioni di gara relative all'esecuzione dell'appalto e contenute: nel succitato progetto, nei documenti di gara redatti dal Comune e in quelli presentati dalla ditta.

Le parti dichiarano che tutti i documenti citati nel presente articolo, devono essere considerati parte integrante del presente contratto.

Di tutti i succitati documenti, le parti dichiarano di averne in precedenza presa cognizione.

Art. 2 - La ditta conferma di aver preso visione dei luoghi in cui si deve realizzare l'opera, degli elaborati di progetto, nonché di essere perfettamente edotta di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta realizzazione dell'appalto. Deve pertanto intendersi compreso nell'appalto anche quanto non espressamente indicato nei documenti di progetto, ma comunque necessario per la realizzazione dell'intervento.

La ditta non potrà pertanto eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la

mancata conoscenza di elementi valutati, tranne che essi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste dal contratto.

Art. 3 – L'importo dei lavori assunti dalla ditta è stabilito in complessivi € _____ (_____/__) comprensivo di euro _____ (_____/__) di oneri per la sicurezza, oltre IVA nella misura di legge, in conseguenza del ribasso percentuale del _____% offerto dalla ditta sull'importo a base di gara di € _____ (euro _____) per opere ed € _____ (euro _____/__) per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso).

Art. 4 – Il tempo utile per ultimare i lavori è di giorni ____ (giorni _____) successivi e continuativi, decorrenti dal verbale di consegna.

La ditta non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità, qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile al Comune, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

I lavori saranno eseguiti secondo il programma di esecuzione dei lavori predisposto dalla ditta, ai sensi dell'art. 43, comma 10, del d.P.R. 05/10/2010, n. 207 e ss.mm., ferme restando le eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni, prescritte dal capitolato speciale d'appalto.

L'esecuzione dei lavori è soggetta ai controlli stabiliti dalla vigente normativa e dal capitolato speciale d'appalto, tra i quali: 1. controlli di tipo organizzativo (verifica delle procedure e della corretta organizzazione del cantiere); 2. controlli di qualità (verifica delle forniture e della qualità dei lavori); 3. controlli di sicurezza (rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori).

Art. 5 - Ai sensi dell'art.16 del capitolato speciale di appalto, sarà applicata, a carico della ditta, una penale giornaliera dello 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, pari a € _____ (euro _____/___) per ogni giorno di ritardata esecuzione oltre la data come sopra fissata per la ultimazione dei lavori.

Detta penale non potrà cumulativamente e complessivamente eccedere il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale, nel qual caso il Comune avvierà le procedure di risoluzione del contratto previste dall'articolo 122 del D.Lgs. 36/2023.

L'ammontare della penale verrà dedotto dall'importo contrattuale ancora dovuto dal Comune alla ditta, in occasione del pagamento previsto dallo stato di avanzamento lavori corrispondente al finale.

Art. 6 - I pagamenti in acconto in corso d'opera, secondo quanto disposto dall'art. __ del capitolato speciale di appalto, saranno corrisposti alla ditta ogni qualvolta i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, raggiungano, al netto delle ritenute, un importo non inferiore a € _____, (euro _____). In base allo stato di avanzamento dei lavori saranno liquidati anche i costi per la sicurezza. Qualora la sospensione dei lavori ecceda i quarantacinque giorni, verrà disposto il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. In tale ipotesi i termini per il pagamento decorrono dal quarantaseiesimo giorno di sospensione.

Le operazioni di collaudo/accertamento della regolare esecuzione dei lavori saranno effettuate con le modalità e nei termini specificati dagli art. 48 e 49 del capitolato speciale d'appalto. È facoltà del Comune richiedere prima del collaudo la consegna parziale o totale delle opere eseguite. In tal caso si

provvederà ad un collaudo provvisorio delle opere da utilizzare. In ogni caso la mancata esecuzione del collaudo per fatto del Comune, anche in presenza di un'anticipata utilizzazione dell'opera, non costituisce accettazione della stessa.

Il pagamento della rata di saldo, previa costituzione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 235 del d.P.R. 05/10/2010, n. 207 e ss.mm., sarà effettuato entro 30 giorni dalla avvenuta approvazione del certificato di collaudo provvisorio ovvero dall'avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 7 - La ditta dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi dell' art. 3, legge 13/08/2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", è obbligata a registrare su propri conti correnti, dedicati alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale riportante il codice identificativo gara _____ e il codice unico di progetto _____-. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, è clausola di risoluzione espressa del presente contratto ai sensi dell'art.1456 codice civile.

Si dà atto che la ditta ha comunicato e depositato al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto con nota prot. comunale n. _____ del _____.

Tutti i movimenti finanziari relativi ai pagamenti del Comune aventi come ragione il presente contratto, verranno pertanto effettuati mediante mandati di pagamenti emessi con accredito sul succitato conto corrente.

Le somme ricevute in conto o a saldo, anche per effetto di cessioni di credito preventivamente riconosciute dal Comune, possono essere ricevute, riscosse o quietanzate per la ditta dai sigg.

- _____ nato a _____ () _____

- _____ nato a _____ () _____

Art. 8 – La Ditta appaltatrice si obbliga: a) a comunicare tempestivamente al Comune ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura della ditta, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi; b) a trasmettere al Comune, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile – se la ditta aggiudicataria è tenuta alla relativa iscrizione), assicurativi ed antinfortunistici dei lavoratori; nonché copia dei versamenti contributivi previdenziali, assicurativi e ad organismi paritetici della contrattazione collettiva.

Nella esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto d'appalto, la ditta si obbliga ad applicare e a fare applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella regione Veneto durante lo svolgimento dei lavori. La ditta si obbliga altresì ad applicare i contratti e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

La Ditta è responsabile della osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto o il subappalto non sia autorizzato. Restano in ogni caso impregiudicate le sanzioni previste dalla normativa per i casi di subappalto non autorizzato.

Art. 9 - Ai fini dell'art. 119 del d.lgs. n.36/2023, la ditta ha dichiarato di volere subappaltare le seguenti opere:

-Categoria _____ nei limiti della normativa vigente - Interventi di _____;

-Categoria _____ nei limiti della normativa vigente - Interventi di _____;

La ditta potrà pertanto richiedere il subappalto nei limiti e con le modalità di legge.

Ai sensi dell' art. 3 comma 9 della legge 13/08/2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", la ditta, avvalendosi di contratti di subappalto, è obbligata ad inserire, nei contratti medesimi, la seguente clausola << La ditta subappaltatrice è obbligata a registrare su propri conti correnti, dedicati in via esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale riportante il codice identificativo gara (cig _____) e il codice unico di progetto (cup : _____) , tale obbligo si estende a tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'oggetto del contratto principale. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3 della legge 13.08.2010, n.

136, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui ai periodi precedenti, è clausola di risoluzione espressa del presente contratto ai sensi dell'art.1456 codice civile.>>

Il Comune verifica l'inserimento della precedente clausola nel contratto di subappalto, che la ditta ha l'obbligo di depositare presso la stazione appaltante entro i termini di Legge.

Art. 10 - La ditta è tenuta ad assicurare che, nell'esecuzione di tutti i lavori, vengano adottati i provvedimenti necessari e le cautele atte a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati e rimane quindi unico responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati.

La ditta rimane inoltre obbligata ad osservare e fare osservare ai dipendenti impiegati, tutte le vigenti norme in materia di sicurezza sui cantieri e sui luoghi di lavoro in genere, con particolare riferimento al d.lgs. 09/04/2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 03/08/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". La ditta dovrà inoltre produrre, prima dell'inizio dei lavori, gli specifici piani operativi di sicurezza redatti dalle eventuali imprese subappaltatrici o cottimiste. Tali piani saranno messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo sui cantieri.

La ditta sarà responsabile del rispetto dei piani e del coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere attraverso il proprio direttore tecnico di cantiere.

Art. 11 - Le parti dichiarano che il comune di Jesolo con delibera di giunta comunale del 08/10/2019, n. 324 ha recepito il "rinnovo all'adesione al protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione

della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto in data 17/09/2019, tra i Prefetti del Veneto, la regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'URPV e si obbligano a rispettarlo, dichiarando di averne preso conoscenza mediante precedente lettura e pubblicato al seguente link del sito istituzionale del Comune: <http://www.comune.jesolo.ve.it/corruzione>.

La ditta si impegna altresì ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento approvato con delibera di giunta comunale del 26/01/2016, n. 5 e pubblicato al seguente link del sito istituzionale _____ del _____ Comune <http://www.comune.jesolo.ve.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4238>.

Art. 12 - Il Comune accetta quale cauzione definitiva la polizza fideiussoria n. _____ del _____ prestata dalla compagnia assicuratrice _____ - con sede legale in _____ per l'importo di € _____/_____, (euro _____/_____), a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali.

Il Comune accetta altresì la polizza di assicurazione n. _____ del _____ prestata dalla compagnia assicuratrice _____ con sede legale in _____, a garanzia dei danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, e di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per i seguenti massimali/somme assicurate:

a) per danni alle opere in esecuzione pari all'importo di € _____/_____, (diconsi euro _____/____); b) per responsabilità civile per danni causati a terzi nel

corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale pari a € _____/___ (euro _____/___).

La ditta resta comunque responsabile nei confronti del committente ai sensi degli artt. 1667, 1668 e 1669 codice civile.

Art. 13 - La ditta è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli.

La presenza in luogo del personale di direzione e sorveglianza e la eventuale approvazione di opere e disegni da parte del Comune non limitano o riducono tale piena incondizionata responsabilità.

La ditta sarà in ogni caso tenuta a rifondere i danni risentiti dal Comune o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia il Comune che le persone che lo rappresentano.

Art. 14 – Oltre ai casi previsti dall'art. 122, commi 1 e 2 del d.lgs. n.36/2023, le parti concordano che le seguenti fattispecie sono considerate, per espresso accordo, grave inadempimento:

- l'Appaltatore non fornisca le attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, malfunzionanti.
- l'Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l'approvazione e/o l'autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione;
- l'Appaltatore ometta di stipulare le polizze assicurative previste nel contratto e/o non provveda al loro rinnovo;

- sospensione arbitraria, da parte dell'Appaltatore del lavoro oggetto del Contratto
- rifiuto di riprendere l'esecuzione delle attività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione, da parte della Committente;
- venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigente;
- violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di procedura di affidamento;
- inadempimento alle disposizioni in materia antimafia;
- mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- mancato adempimento delle disposizioni in materia di subappalto;
- compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine del Comune di Jesolo;
- in ogni caso di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.

Art. 15 - Per tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, le parti convengono la competenza esclusiva del foro di Venezia. Resta escluso il ricorso all'arbitrato.

In caso di antinomia tra le condizioni contenute nei documenti di cui all'art. 1 con le disposizioni del presente contratto, prevalgono quelle del presente contratto.

Art. 16 - Per effetto del presente contratto la ditta elegge domicilio presso la

sede municipale del Comune, in premessa meglio individuata.

Art. 17 - La presente scrittura privata, in quanto non autenticata, avendo ad oggetto prestazioni di servizi soggetti ad I.V.A., sarà registrata solo in caso d'uso, come previsto dall'art. 5, comma 2 e dall'articolo 1, lettera "b" della Tariffa parte II del d. P.R. 26/04/1986, n. 131.

L'imposta di bollo è assolta mediante versamento su modello F24 in data _____.

Art. 18 - Il Comune dichiara che, con riferimento al d.lgs. 30/6/2003, n. 196 e ss.mm., "titolare" del trattamento dei dati conferiti dalla ditta è il comune di Jesolo, con sede a Jesolo, in via Sant'Antonio, 11 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, "Responsabile" del trattamento è il dirigente del settore _____, e per ciò che attiene i mandati di pagamento è il dirigente del settore finanziario e sociale, dott. _____.

Art. 19 - Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti richiamati, le parti, di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del d.lgs. 36/2023 e norme e provvedimenti ad esso collegati, al d.P.R. 05/10/2010, n. 207 e ss.mm. per la parte ancora vigente, al codice civile, alla normativa sulla contabilità generale dello stato e al capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con d.m. lavori pubblici 19/04/2000, n.145, le cui disposizioni si intendono qui riportate per intero e che si sostituiscono di diritto ad eventuali clausole difformi di contratto, ove non permesso, norme tutte note e ben conosciute dalle parti medesime, che le approvano, rimossa ogni eccezione.

Art. 20 - I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto, operano di pieno diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in mora della

ditta.

Art. 21 - Le parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole inserite nel presente contratto, sono frutto di accordo a seguito di specifiche trattative su ogni articolo e quindi di incontro delle loro libere volontà e che, pertanto, anche le clausole e condizioni che potessero in astratto configurare fattispecie riconducibili alle ipotesi previste dall' art. 1341 del codice civile, avendo carattere di essenzialità, hanno validità anche se non specificamente approvate per iscritto.

Art. 22 - Il presente contratto, formato e sottoscritto in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 18 d.lgs. 36/2023 e degli articoli 20 e 21 d.lgs. n. 7.3.2005, n. 82 e ss.mm., dopo attenta lettura, è sottoscritto dalle parti con firma digitale in segno di accettazione.

Il dirigente _____

La ditta _____